

Notaio **FRANCESCO RIZZO**
Via T. Massarani 3
46025 POGGIO RUSCO (Mantova)
Tel. 0386 51417 - Fax 0386 741526
Partita IVA: 04693121214

Repertorio n. 8318

Raccolta n. 2731

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"AeB Energie S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove giugno duemilaotto

19.06.2008

in Poggio Rusco e nel mio studio.

Avanti a me dottor Francesco RIZZO di Eugenio, Notaio in Poggio Rusco, con studio alla via Massarani n.3, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Mantova,

SONO PRESENTI

La società "**AIMAG S.P.A.**", con sede in Mirandola alla Via Merighi n. 3, con il capitale sociale di Euro 78.027.681,00 (settantottomilioniventisettemilaseicentottantuno virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00664670361, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Modena con il N. R.E.A. MO-258874, in persona del signor MICHELINI MASSIMO, nato a Carpi l'8 febbraio 1948, ivi residente alla via Marco Polo n. 47, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2008, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A";

La società "**F.LLI PILATI S.R.L.**", con sede in Castelfranco Emilia alla via Degli Ombrellai n. 30-32, con il capitale sociale di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01133980365, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Modena con il N. R.E.A. MO-217466, in persona del signor PILATI GIULIANO, nato a Castelfranco Emilia il 15 ottobre 1958 ed ivi residente alla via Spalato n. 33/B, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società stessa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù del vigente Statuto sociale;


La società "**BIANCHINI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**", in sigla "**BIANCHINI COSTRUZIONI - S.R.L.**", con sede in San Felice sul Panaro, frazione Rivara, alla via Degli Estensi n. 2223, con il capitale sociale di Euro 218.400,00 (duecentodiciottomilaquattrocento virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01969320363, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Modena con il N. R.E.A. MO-255924, in persona del signor BIANCHINI AUGUSTO, nato a San Felice sul Panaro il 30 giugno 1953 ed ivi residente alla via Degli

25/06/08
8003-IT

Modena
RE 30/06/08
N.P.R.A. 32759/08

Modena
RE 9/7/08
N.P.R.A. 35677/08

Modena
RE 9/7/08
N.P.R.A. 35680/08



Estensi n. 2215, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società stessa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù del vigente Statuto sociale.

Della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, cittadini italiani e rappresentanti di società con sede in Italia, io Notaio sono certo.

Le società "AIMAG S.P.A.", "F.LLI PILATI S.R.L." e "BIANCHINI COSTRUZIONI - S.R.L.", come rappresentate,

COSTITUISCONO

una Società a Responsabilità Limitata con:

- denominazione: "AeB Energie S.r.l.";
- sede: Mirandola.

Ai fini dell'iscrizione della sede nel Registro delle Imprese, la sede attuale è in Mirandola alla via Merighi n. 3;

- durata: 31 dicembre 2031;
- capitale: EURO 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- oggetto: quello indicato nell'art. 3 dello statuto sociale.

ARTICOLO 2

La società e' retta dal presente atto e dallo statuto che si allega con la lettera "B", previa lettura da me datane alle parti.

ARTICOLO 3

Il capitale sociale di EURO 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

----AIMAG S.P.A.-----	EURO 66.000,00
----F.LLI PILATI S.R.L.-----	EURO 440,00
----BIANCHINI COSTRUZIONI - S.R.L.-----	EURO 43.560,00

A liberazione delle quote di capitale sociale come innanzi sottoscritte,

A)

La società "AIMAG S.P.A."

CONFERISCE

alla costituenda società il ramo di azienda di cui la stessa è titolare come meglio descritto nella perizia redatta dal dott. Longhi Alberto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova al n. 209 ed al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 al nr. 79588, perizia asseverata con verbale di giuramento innanzi il Giudice di Pace di Revere in data 18 giugno 2008, n. 1323/08 Cron. e che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C", avente ad oggetto la gestione dell'illuminazione pubblica.

Nel conferimento devono intendersi compresi:

= I =

--- tutti i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa connessa al ramo di azienda conferito, così come risultanti dall'elenco allegato al presente atto sotto la

lettera "D".

= II =

---l'autoveicolo per uso speciale - uso proprio - Marca Nissan Motor Iberica F24.35.130/3, Tipo Cabstar 35.13, Targa DJ529ZK, Telaio VWASHFF2471015669, Potenza Kw 96,00.

=III=

---le attività e le passività così come indicate nella perizia allegata, attività e passività il cui valore allo stato attuale deve intendersi almeno pari a quello risultante dalla perizia stessa, determinato con le stesse modalità nella perizia indicate, con la precisazione che eventuali variazioni successive alla data di riferimento della perizia devono intendersi irrilevanti ai fini del presente conferimento, essendo tenuta la società conferente a neutralizzare gli effetti di una eventuale diminuzione della somma che rappresenta la differenza tra attività e passività, anche attraverso nuove capitalizzazioni.

Dal conferimento devono invece intendersi espressamente esclusi:

= I =

i debiti ed i crediti verso i fornitori e gli acquirenti ed in genere, i debiti ed i crediti comunque afferenti in modo diretto o indiretto il ramo di azienda conferito, che non siano indicati nella allegata perizia, ferma restando la responsabilità della parte conferente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2560 c.c., nei confronti dei creditori che non vi abbiano espressamente consentito;


= II =

qualunque contratto di fornitura di merci relativo alla pregressa attività di impresa connessa al ramo di azienda conferito; la società conferente avrà cura di comunicare ai fornitori l'avvenuta cessione in virtù del presente conferimento.

Gli effetti del conferimento di cui al presente contratto decorreranno dalle ore 24,00 del 30 giugno 2008 e, pertanto, la parte conferente consegnerà alla costituenda società conferitaria il ramo di azienda in oggetto a partire da tale data.

La parte conferente ha già messo a disposizione degli altri soci della costituenda società tutti i documenti relativi al ramo di azienda conferito, venendo esonerata, pertanto, dal deposito degli stessi presso la sede della costituenda società.

La parte conferente, in osservanza dell'art. 2557 c.c., si obbliga ad astenersi, per il periodo di cinque anni da oggi, dall'iniziare nel territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dal ramo di azienda conferito, relativamente al settore commerciale dell'illuminazione



pubblica.

La parte conferente garantisce la piena ed esclusiva titolarità del ramo di azienda conferito, nonché per ogni ipotesi di evizione, la libertà da vincoli e diritti di terzi sui beni aziendali ed assicura che i beni oggetto del ramo di azienda sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati.

La medesima parte conferente, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di mendacio, dichiara, inoltre:

** l'insussistenza di sanzioni e violazioni di carattere fiscale anche in relazione al disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs 472/1997;

** l'insussistenza di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi in relazione al disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs 231/2001;

** l'insussistenza di contenziosi e la conformità dell'attività sino ad oggi esercitata alla normativa vigente in materia.

Il conferente:

- autorizza la società costituenda ad esperire tutte le pratiche necessarie ad operare la voltura a suo nome di eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività e dei beni mobili registrati di cui in precedenza e gli organi competenti ad effettuare tale voltura anche mediante la sola esibizione del presente contratto, impegnandosi ad intervenire di persona ove necessario.

Il valore complessivo del ramo di azienda conferito risulta dalle parti concordemente determinato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), con la precisazione che lo stesso non è superiore al valore così come risultante dalla già citata perizia allegata al presente atto sotto la lettera "C" redatta dal dott. Longhi Alberto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova al n. 209 ed al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 al nr. 79588.

Si precisa che di detto valore Euro 66.000,00 (sessantaseimila virgola zero zero) vengono imputati a capitale sociale a totale liberazione delle quote come innanzi sottoscritte dalla società "AIMAG S.P.A.", ed Euro 1.934.000,00 (unmilionenovecentotrentaquattromila virgola zero zero) vengono imputati a riserva da sovrapprezzo.

B)

La società "BIANCHINI COSTRUZIONI - S.R.L.", a norma dell'articolo 2464, comma 3, come risulta dalla ricevuta in data odierna, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "E", ha provveduto al versamento, presso la Filiale di Mirandola della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l., dell'intera quota di

capitale dalla stessa sottoscritta, alla cui riscossione viene delegato il signor il signor Giovanni Belluzzi, come innanzi generalizzato.

La società "BIANCHINI COSTRUZIONI - S.R.L.", inoltre,

CONFERISCE

nella costituenda società la somma di Euro 356.464,67 (trecentocinquantaseimilaquattrocentosessantaquattro virgola sessantasette), rappresentata dagli assegni circolari n.ri 53-52127741 12 e 53-52127742 00, dell'importo rispettivamente di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) e di Euro 106.464,67 (centoseimilaquattrocentosessantaquattro virgola sessantasette), emessi in data odierna, con la clausola "non trasferibile", dalla Filiale di Mirandola della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l., e da Euro 0,33 (zero virgola trentatré) in contanti, assegni e/o somme che vengono lasciati nella custodia dal signor Augusto Bianchini, come innanzi generalizzato, il quale si impegna ed obbliga a provvedere alla riconsegna degli stessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta che lo stesso abbia accettato la carica.

Detta somma dovrà essere interamente imputata a riserva da sovrapprezzo.

La società "BIANCHINI COSTRUZIONI - S.R.L.", infine,

CONFERISCE

alla costituenda società il ramo di azienda di cui la stessa è titolare come meglio descritto nella perizia redatta dal dott. Longhi Alberto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova al n. 209 ed al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 al nr. 79588, perizia asseverata con verbale di giuramento innanzi il Giudice di Pace di Revere in data 18 giugno 2008, n. 1322/08 Cron. e che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "F", avente ad oggetto la gestione dell'illuminazione pubblica.

Nel conferimento devono intendersi compresi:

= I =

---tutti i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa connessa al ramo di azienda conferito, così come risultanti dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "G";


= II =

---l'autoveicolo per uso speciale - Marca Nissan Motor Iberica F24.35.110/2, Tipo Cabstar 35.11, Targa DN015VD, Telaio VWASGFF2471022354, Potenza Kw 81,00;

---l'autoveicolo per uso speciale - Marca Nissan Motor Iberica F24.35.110/2, Targa DN187VD, Telaio VWASGFF2471026199, Potenza Kw 81,00;

---l'autocarro per trasporto di cose - Marca Iveco 35/A, Targa DB467JD, Telaio ZCFC35A2005575265, Potenza Kw. 100;

---l'autocarro per trasporto di cose - Marca Fiat 170.30



72HP, Targa AM715TG, Telaio 17030T112248, Portata Kg. 10830;

=III=

---le attività e le passività così come indicate nella perizia allegata, attività e passività il cui valore allo stato attuale deve intendersi almeno pari a quello risultante dalla perizia stessa, determinato con le stesse modalità nella perizia indicate, con la precisazione che eventuali variazioni successive alla data di riferimento della perizia devono intendersi irrilevanti ai fini del presente conferimento, essendo tenuta la società conferente a neutralizzare gli effetti di una eventuale diminuzione della somma che rappresenta la differenza tra attività e passività, anche attraverso nuove capitalizzazioni.

Dal conferimento devono invece intendersi espressamente esclusi:

= I =

i debiti ed i crediti verso i fornitori e gli acquirenti ed in genere, i debiti ed i crediti comunque afferenti in modo diretto o indiretto il ramo di azienda conferito, che non siano indicati nella allegata perizia, ferma restando la responsabilità della parte conferente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2560 c.c., nei confronti dei creditori che non vi abbiano espressamente consentito;

= II =

qualunque contratto di fornitura di merci relativo alla pregressa attività di impresa connessa al ramo di azienda conferito; la società conferente avrà cura di comunicare ai fornitori l'avvenuta cessione in virtù del presente conferimento.

Gli effetti del conferimento di cui al presente contratto decorreranno dalle ore 24,00 del 30 giugno 2008 e, pertanto, la parte conferente consegnerà alla costituenda società conferitaria il ramo di azienda in oggetto a partire da tale data.

La parte conferente ha già messo a disposizione degli altri soci della costituenda società tutti i documenti relativi al ramo di azienda conferito, venendo esonerata, pertanto, dal deposito degli stessi presso la sede della costituenda società.

La parte conferente, in osservanza dell'art. 2557 c.c., si obbliga ad astenersi, per il periodo di cinque anni da oggi, dall'iniziare nel territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dal ramo di azienda conferito, relativamente al settore commerciale dell'illuminazione pubblica.

La parte conferente garantisce la piena ed esclusiva titolarità del ramo di azienda conferito, nonchè per ogni ipotesi di evizione, la libertà da vincoli e diritti di terzi

sui beni aziendali ed assicura che i beni oggetto del ramo di azienda sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati.

La medesima parte conferente, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di mendacio, dichiara, inoltre:

** l'insussistenza di sanzioni e violazioni di carattere fiscale anche in relazione al disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs 472/1997;

** l'insussistenza di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi in relazione al disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs 231/2001;

** l'insussistenza di contenziosi e la conformità dell'attività sino ad oggi esercitata alla normativa vigente in materia.

Il conferente:

- autorizza la società costituenda ad esperire tutte le pratiche necessarie ad operare la voltura a suo nome di eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività e dei beni mobili registrati di cui in precedenza e gli organi competenti ad effettuare tale voltura anche mediante la sola esibizione del presente contratto, impegnandosi ad intervenire di persona ove necessario.

Il valore complessivo del ramo di azienda conferito risulta dalle parti concordemente determinato in Euro 919.975,00 (novecentodiciannovemilanovecentosettantacinque virgola zero zero), con la precisazione che lo stesso non è superiore al valore così come risultante dalla già citata perizia allegata al presente atto sotto la lettera "F" redatta dal dott. Longhi Alberto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova al n. 209 ed al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 al nr. 79588.

Si precisa che detto valore viene totalmente imputato a riserva da sovrapprezzo.


C)

La società "F.LLI PILATI S.R.L.", a norma dell'articolo 2464, comma 3, come risulta dalla ricevuta in data odierna, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "E", ha provveduto al versamento, presso la Filiale di Mirandola della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l., dell'intera quota di capitale dalla stessa sottoscritta, alla cui riscossione viene delegato il signor Giovanni Belluzzi, come innanzi generalizzato.

La società "F.LLI PILATI S.R.L." inoltre

CONFERISCE

nella costituenda società la somma di Euro 12.893,33 (dodicimilaottocentonovantatré virgola trentatré), come da assegno circolare n. D 7.306.353.719 09, di pari ammontare,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around the perimeter.

emesso in data 18 giugno 2008, con la clausola non trasferibile, dalla Filiale di San Giovanni in Persiceto della Unicredit Banca spa, che viene lasciato nella custodia del signor Augusto Bianchini, come innanzi generalizzato, il quale si impegna ed obbliga a provvedere alla riconsegna dello stesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta che lo stesso abbia accettato la carica. Detta somma dovrà essere interamente imputata a riserva da sovrapprezzo.

ARTICOLO 4

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 dell'allegato statuto sociale, viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, e precisamente:

- Belluzzi Giovanni, nato a Mirandola il 10 dicembre 1943 ed ivi residente in via Donatori di Sangue n. 4, codice fiscale: BLL GNN 43T10 F240T, PRESIDENTE;

- Castorri Riccardo, nato a Mirandola il 12 novembre 1965 ed ivi residente alla via Spagnola n. 30, codice fiscale: CST RCR 65S12 F240Z, CONSIGLIERE;

- Bianchini Augusto, nato a San Felice sul Panaro il 30 giugno 1953 e residente in Rivara di San Felice sul Panaro alla via Degli Estensi n. 2215, codice fiscale: BNC GST 53H30 H835E, CONSIGLIERE,

che resteranno in carica per tre esercizi e, più precisamente, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno 2010.

I nominati membri del Consiglio di Amministrazione avranno i poteri indicati nell'articolo 18 dello statuto sociale come allegato al presente atto.

ARTICOLO 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.2008.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto e consequenziali, che si indicano in presumibili EURO 8.400,00 (ottomilaquattrocento virgola zero zero) oltre I.V.A., sono a carico della società.

Si precisa che il conferimento di cui al presente atto avviene in regime di neutralità fiscale, ex art. 176, c. 1, D.P.R. 917/1986, fatti salvi gli eventuali effetti dell'art. 1, c. da 242 a 249, L. 296/2006.

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "C", "D", "E", "F" e "G".

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su fogli cinque per facciate diciassette fin qui, ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti quarantacinque.



F.to:

Massimo Michelini


Augusto Bianchini

Pilati Giuliano

FRANCESCO RIZZO NOTAIO (c'è sigillo)



ALLEGATO A
Esp. n. 8318
Rec. n. 2731



VERBALE DELLA SEDUTA N. 12 DEL 16.6.2008

Lunedì 16.6.2008, ore 18.30, presso gli uffici di Via Posta Vecchia, 30 – Mirandola, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente con lettera del 12.6.2008 per trattare il seguente ordine del giorno:


- 1) Costituzione newco illuminazione pubblica: approvazione progetto e presa d'atto delle valutazioni del perito.
- 2) Report direzionale del controllo di gestione al 31.3.2008.
- 3) Proposta di distribuzione straordinaria di dividendi ricorrendo a riserve patrimoniali disponibili avanzata dall'Assemblea del Patto di sindacato del 3.6.08.
- 4) Convenzione per la remunerazione dell'uso degli assets di proprietà di AIMAG SpA e SORGEA Srl da parte di AS Retigas e di altri oneri accessori.
- 5) Nomina a Dirigente con decorrenza 1.7.2008 del Dr. Alessandro Varesio.
- 6) Trattamenti retributivi da riconoscere ai Dirigenti nel triennio 1 luglio 2008 – 30 giugno 2011.
- 7) Retribuzione variabile incentivante C.C.N.L. Dirigenti imprese pubbliche locali: riconoscimento a Direttore Generale e Dirigenti per l'anno 2007.
- 8) Obiettivi Dirigenti e Direttore Generale anno 2008.
- 9) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

- del Consiglio di Amministrazione, i Sigg.: Massimo Michelini, Presidente, Giovanni Belluzzi, Vice Presidente, Angelo Flammia, Ivano Mantovani, Giancarlo Palmieri, Giorgio Strazzi, Consiglieri;
- del Collegio Sindacale, i Sigg.: Rag. Lauro Bergamini, Dr. Stefano Polacchini, Sindaci effettivi. E' assente giustificato il Dr. Mauro Cestari, Presidente.



Seduta del 16.6.2008



Assiste il Direttore Generale Ing. Alfonso Dal Pan; svolge le funzioni di Segretario il Dirigente Sviluppo Organizzativo, Informatica, Qualità Dr. Antonio Dondi.

Considerato che il Consiglio è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO N. 1: COSTITUZIONE NEWCO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: APPROVAZIONE PROGETTO E PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI DEL PERITO

Il Direttore Generale Ing. Dal Pan ricorda che con delibera di Consiglio di Amministrazione del 23.10.2007 (v. oggetto n. 2) veniva indetta gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio di minoranza – partner industriale per la gestione di servizi di pubblica illuminazione nella costituenda New.co S.r.l. e con delibera di Consiglio di Amministrazione del 14.1.2008 (v. oggetto n. 5) veniva nominata apposita Commissione di gara.

L'Assemblea di Aimag é stata informata della procedura di gara nelle sedute del 24.10.2007 (v. oggetto n. 2) e del 12.3.2008 (v. oggetto n. 3).

Il Gruppo di Coordinamento del Patto di Sindacato di Aimag rappresentativo della componente pubblica del capitale pari al 100% delle azioni ordinarie, nella seduta del 18.3.2008 (v. oggetto n. 1) ha dichiarato di condividere la costituzione della New.co illuminazione pubblica nella forma prospettata e più precisamente quale società mista pubblico-privata.

In data 26.2.2008 la Commissione ha terminato i propri lavori. Le risultanze della procedura di gara sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del 25.3.2008 (v. oggetto n. 3) che ha anche provveduto alla nomina del perito per la validazione dei valori economico – patrimoniali dei rami aziendali.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, nelle more della redazione della perizia, si é appalesata l'impossibilità per Bianchini Costruzioni Srl di conferire, alla data di costituzione della società prevista per il 19 corrente

mezzo, la proprietà dell'immobile facente parte del comparto artigianale-industriale "Progetto 2000" sito nel Comune di San Felice s/P, di valore dichiarato in sede di gara pari ad euro 565.000,00, in quanto il medesimo si trova ancora in fase di costruzione e risulta intestato al Consorzio Progetto 2000, sebbene assegnato dal medesimo Consorzio alla società Bianchini Costruzioni Srl con delibera assembleare del 23.1.2003.

Conseguentemente, il conferimento della proprietà dell'immobile citato è stato sostituito con il conferimento di un credito di pari importo, euro 565.000,00, documentato da fatture quietanzate rilasciate dal "Consorzio Progetto 2000".

Con apposita dichiarazione, Bianchini Costruzioni Srl si è assunta l'obbligo di notificare la cessione del credito al Consorzio Progetto 2000 e di far trasferire la proprietà dell'immobile dal Consorzio alla "New.co" entro 12 mesi dalla data di efficacia del conferimento, dando atto che l'immobile, prima del trasferimento in proprietà alla "New.co", sarà oggetto di apposita valutazione peritale, da parte di un esperto nominato dal Consiglio d'Amministrazione della "New.co" stessa, al fine di determinarne l'effettivo valore.

Il conferimento del credito di cui sopra è stato garantito da apposita fideiussione.

Si prevede, quindi, la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata mediante conferimento in parte delle attività industriali della pubblica illuminazione facenti parte del ramo d'azienda di Aimag Spa e Bianchini Costruzioni Srl, ed in parte mediante conferimento in denaro da Bianchini Costruzioni Srl e F.lli Pilati Srl.

Viene illustrato il "Progetto di costituzione di New.co illuminazione pubblica", rappresentato dai seguenti documenti:

- A. Schema di Statuto della New.co.
- B. Schema di Patti Parasociali.
- C. a) "Piano industriale" comprensivo di:
 - b) piano economico e finanziario;



c) nota illustrativa al piano economico e finanziario.

D. Contratto di servizio Aimag – New.co



Lo statuto prevede: un oggetto sociale comprensivo di attività legate al settore della illuminazione, con particolare riferimento a servizi pubblici, costruzione e gestione di impianti, sicurezza e videosorveglianza, ma anche attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, produzione, installazione e commercializzazione, manutenzione, riparazione e assistenza di impianti industriali e civili, elettrici, elettronici.


La società ha durata sino al 31.12.2031. L'amministrazione della società é demandata ad un Consiglio d'Amministrazione. I quorum costitutivi e deliberativi degli organi societari sono quelli fissati dalla normativa vigente. Il capitale sociale é pari ad euro 110.000,00 e pertanto non é previsto al momento la costituzione del collegio sindacale.

Le quote di partecipazione del socio privato potranno essere cedute solo previo consenso di Aimag Spa che sarà accordato unicamente nell'ipotesi in cui tale cessione non faccia venir meno in capo alla società i requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento di servizi pubblici locali a società a capitale misto pubblico - privato.

Lo schema dei patti parasociali prevede, tra l'altro:

- a) l'individuazione dei soci tenuti ad indicare i singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione, nonché ad indicare, tra questi, il componente con funzioni di Presidente;
- b) il divieto di concorrenza per i soci privati riferito al settore commerciale della pubblica illuminazione e limitatamente ai territori delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova;
- c) l'impegno a deliberare la distribuzione dei dividendi, nel rispetto delle norme di legge, almeno nella misura del 30% degli utili effettivamente realizzati;
- d) la prestazione di apposita fideiussione da parte di Bianchini Costruzioni Srl, per un valore di euro 40.000, a garanzia che il volume di fatturato effettivo risultante dall'attività del ramo conferito dalla





medesima sia almeno pari a 500.000 euro.

L'esperto ha consegnato le relazioni di conferimento attestando che il valore dei beni e crediti conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della liberazione del capitale sociale della costituenda società.

Tenuto conto dell'importo, relativo ai valori di stima dei complessi aziendali conferendi, che verrà imputato a capitale della conferitaria e dell'importo che verrà imputato a sovrapprezzo, ad Aimag spetterà una quota di partecipazione al capitale della conferitaria medesima pari al 60%.

In considerazione del ristretto lasso di tempo intercorrente tra la redazione delle relazioni di conferimento e l'atto formale di costituzione della New.co, si ritiene non necessario apportare raccordi ai valori nelle stesse evidenziate.

La costituzione della società avrà efficacia a far tempo dal 1.7.2008 e dalla stessa data sarà operativa.


Si propone di autorizzare il Presidente o il Direttore Generale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della nuova società nominando gli organi societari di competenza di Aimag, secondo quanto concordato nell'ambito dei patti parasociali.

Viene quindi espresso un orientamento circa il numero complessivo dei membri del CDA da nominare e circa il nominativo dei membri stessi la cui nomina è competenza di Aimag; più precisamente n. tre consiglieri, dei quali n. due, tra cui il Presidente, indicati da Aimag.

I restanti membri saranno indicati a cura dei soci di minoranza in accordo tra loro.

Udito quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità:

- a) prende atto delle relazioni di conferimento predisposte dall'esperto, ritenendo non necessario il raccordo dei valori ivi evidenziate;
- b) delibera di dar luogo all'operazione di conferimento da parte di Aimag del ramo d'azienda della pubblica illuminazione;
- c) approva lo schema di statuto della società conferitaria, delegando il Presidente ed il Direttore ad apportare eventuali modifiche e/o



integrazioni che si rendessero necessarie al momento della costituzione formale della società;

- d) approva lo schema di patti parasociali della nuova società;
- e) approva lo schema di contratto di servizio tra Aimag Spa e la New.co;
- f) autorizza il Presidente o il Direttore a sottoscrivere l'atto costitutivo ed a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di competenza di Aimag secondo gli orientamenti espressi da questo Consiglio;

conferisce altresì al Presidente o al Direttore i poteri di provvedere alle precisazioni ed alla definizione di ogni altro aspetto del conferimento di ramo d'azienda testé approvato che si rendessero opportune e necessarie.

Alle ore 19.30 la seduta viene sospesa e riaggiornata alle ore 19.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(ANTONIO DONDI)

Il Presidente

(MASSIMO MICHELINI)

STATUTO

"AeB ENERGIE S.R.L."

TITOLO IDENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATAArt. 1 - Costituzione


1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "AeB S.R.L.", ai sensi ed in conformità del disposto di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 267/2000. La società ha capitale misto pubblico privato. Il socio privato è stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Mirandola (MO).
2. Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, recapiti, agenzie, rappresentanze, uffici di vendita, stabilimenti, depositi, dipendenze e unità locali di ogni genere, comunque senza rappresentanza.
3. Compete alla decisione dei soci trasferire la sede sociale, istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale la gestione diretta od indiretta delle seguenti attività:
 - a) servizi di pubblica illuminazione;
 - b) costruzione e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia;
 - c) costruzione e manutenzione di cabine di trasformazione;
 - d) costruzione e manutenzione di linee media e bassa tensione;
 - e) lavori speciali di impiantistica elettrica a servizio di edifici civili ed industriali;
 - f) automazione e supervisione di processi;
 - g) attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, produzione, installazione e commercializzazione, manutenzione, riparazione e assistenza di impianti industriali e civili, elettrici, elettronici.
 - h) progettazione, costruzione e gestione impianti di sicurezza e videosorveglianza.
 - i) ogni altra attività inerente la gestione dei servizi e comunque avente attinenza con l'oggetto sociale.
2. La società potrà:
 - a) Compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che dall'Organo sociale competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) Costituire società, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie di qualunque entità in altre società, imprese, consorzi od associazioni aventi scopo analogo, affine o complementare;
 - c) Prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore



di terzi, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti con istituti di credito, ricevere conferimenti, purché strumentali all'oggetto sociale.

3. Sono tassativamente escluse:

- a) l'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3° lett. C), legge 3 febbraio 1989 n. 39;
- b) l'attività professionale riservata;
- c) la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni;
- d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n.197/91;
- e) l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227/1991;
- f) le attività previste dall'art. 1 della Legge n. 1 del 2.1.1991.

4. Nello svolgimento della propria o delle proprie imprese od unità operative la società potrà utilizzare diverse insegne commerciali.

5. La società potrà inoltre assumere in locazione, affitto e/o leasing immobili, mobili e macchine da terzi, come potrà, locare e/o affittare singoli beni di proprietà, nonché sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.

6. La società può operare sia in Italia che all'estero.

7. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche tramite le società controllate o collegate; l'oggetto sociale inoltre può essere realizzato attraverso l'affitto e la compravendita di aziende o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa sotto qualsiasi forma costituiti.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata sino al 31.12.2031. La proroga è consentita nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della concorrenza previsti in ordine alla scelta del socio privato, trattandosi di società mista ai sensi del citato art. 113 comma 5 lett. b) D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il Capitale sociale è di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00 euro) ed è suddiviso in quote dell'ammontare di un euro o multiplo di euro.

2. L'assemblea dei soci in sede di decisione di aumento del capitale sociale può derogare al disposto dell'art. 2464 c. 3 C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di es-

si posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati. In ogni caso, dovranno essere rispettati i principi dettati dall'art. 113 D.Lgs. 267/00 per il mantenimento dei requisiti per l'affidamento alla società medesima di servizi pubblici locali.

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi.


Art. 6 - Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi dell'art. 2483 C.C. con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 7 - Quote di partecipazione e diritti particolari

1. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni euro di valore nominale.

2. Le quote di partecipazione possono essere cedute solo previo consenso del socio Aimag Spa che sarà accordato unicamente nell'ipotesi in cui tale cessione non faccia venir



meno in capo alla società i requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento di servizi pubblici locali a società a capitale misto pubblico - privato.

3. Qualora il socio Aimag intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota di partecipazione e la cessione avvenga senza il ricorso a procedure di gara, dovrà darne notizia agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata, specificando prezzo, modalità di pagamento ed acquirente.

4. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione sull'intera quota, pena la decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, mediante lettera raccomandata diretta al socio cedente.

5. Per trasferimento s'intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

6. Le quote non potranno essere costituite in pegno né in garanzia.

Art. 8 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società, unicamente per la sua intera partecipazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2473 c.c.

2. In caso di recesso, ai fini del mantenimento dei requisiti previsti in capo alle società miste per l'affidamento dei servizi pubblici locali, dovrà essere bandita una nuova gara di selezione del socio privato, per gli effetti di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) D.Lgs. 267/2000.

Art. 9 - Soci

1. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro Soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sin-

dacale e del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti a libro soci.

2. Il socio moroso non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richieste o dovute, non può partecipare alle decisioni dei soci.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, al revisore e ai dipendenti della Società, nè a società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.


2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

4. L'assemblea viene convocata dal Presidente anche su proposta di un solo consigliere, mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, se nominati.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i



sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.14 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

5. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 15 - Assemblea dei soci - verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Nei casi previsti invece dal precedente articolo 10 lettere d), e), f) del presente statuto è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

4. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO

Art. 17 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.

2. Il Consiglio è nominato per tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i componenti sono sempre rieleggibili.

3. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete all'Assemblea dei soci.


4. Gli amministratori possono anche essere non soci.

5. Si applica agli amministratori, salvo autorizzazione dell'assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente.

7. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta



l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

9. Salvo quanto previsto al successivo comma del presente statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri avranno la facoltà di sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

10. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, che potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione avrà tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano riservate all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, determinando i limiti della delega, parte dei propri poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più consiglieri i quali potranno essere autorizzati a nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

3. In particolare a uno o più membri dell'organo amministrativo, possono essere delegati, in tutto o in parte, in via esclusiva, con apposito atto notarile, conferendo i più ampi ed effettivi poteri gestionali, la perfetta e tempestiva osservanza di tutti gli adempimenti dovuti a carico della Società e comunque sanzionati nelle materie di seguito elencate:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette,

le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti, fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;


d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

4. A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Art. 19 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno un consigliere.

2. Di regola la convocazione dovrà contenere il luogo, la



data, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno e dovrà essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e dovrà essere con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo con un preavviso minore ed anche telefonicamente. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso al Collegio Sindacale, se nominato. Se la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica, questa deve essere inviata presso il numero di utenza fax o l'indirizzo e-mail che gli amministratori ed i Sindaci effettivi hanno comunicato per iscritto alla società ed in ogni caso deve consentire la dimostrazione della corretta trasmissione. Ogni modifica di domicilio, utenza fax o indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata per iscritto dall'interessato alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., altrimenti si riterrà valida la convocazione inviata al domicilio o al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica esistenti presso la società.

3. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto senza indugio verbale in apposito libro tenuto dal Presidente con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa. Tale verbale dovrà indicare la data dell'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e/o il revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2 che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

5 che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Se lo ritengono opportuno il Presidente od il segretario potranno raccogliere un visto dei partecipanti, per teleconferenza o di persona e sia contestualmente che a posteriori, su copia o bozza del verbale.

6. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 20 - Compensi e rimborsi spese all'Organo Amministrativo

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è sempre dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'eventuale utilizzo di automezzi personali sarà rimborsato in misura non superiore ai costi chilometrici fissati dall'A.C.I.

2. L'assemblea potrà inoltre determinare un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i consiglieri delegati, se nominati.

Art. 21 - Rappresentanza della società e funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

a) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

b) Adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) Adempiere a tutte le funzioni attribuite alla sua competenza dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 22 - Direttore Generale

1. La direzione della struttura operativa della società potrà essere affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Controllo legale e controllo contabile

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che ha anche funzioni di controllo contabile salvo diversa delibera dei soci che nomina per il controllo con-



tabile un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 del presente statuto vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a. compiere atti di ispezione e di controllo;
- b. chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2 del presente statuto ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI

Art. 24 - Esercizi sociali, bilancio, utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo delle somme prescritte dall'art. 2430 codice civile per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno distribuiti od accantonati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà fissato dall'assemblea presso la sede sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

TITOLO VI

PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art. 25 - Prestiti e finanziamenti

1. La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso e non oneroso, nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione


1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.
2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:
 - a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
 - e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, se nominati, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.
2. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato può essere riproposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, in via rituale secondo diritto entro centottanta giorni dalla nomina.
4. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio giudica in via rituale secondo diritto e può disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.



5. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, se nominati, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

6. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 28 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è quello ove la società ha la propria sede legale.

Art. 29 - Alternativa alla spedizione di raccomandate

1. Alla spedizione di raccomandate prevista dallo statuto potrà sostituirsi la consegna a mano purchè il destinatario sottoscriva per ricevuta la copia del documento consegnato.

Art. 30 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

F.to:

Massimo Michelini

Augusto Bianchini

Pilati Giuliano

FRANCESCO RIZZO NOTAIO (c'è sigillo)

ALLEGATO	C
Rep. n.	8318
Proc. n.	2131

Relazione di stima

Relazione di stima del ramo di azienda della società AIMAG S.P.A. per conferimento in società a responsabilità limitata a sensi art.2465 c.c. denominata AeB Energie

Il sottoscritto **Longhi Alberto**, Dottore Commercialista con studio in Poggio Rusco iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova nr. 209 ed al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.lgs. 27/1/1992 nr.88 al nr. 79588

Premesso

che ha ricevuto l'incarico, in seguito a lettera raccomandata in data 03-04-08, di redigere la relazione di stima prevista dall'art. 2465 c.c. per il conferimento in natura, da parte di Aimag s.p.a. (di seguito anche "conferente") nella costituenda s.r.l. AeB Energie (di seguito anche "conferitaria") di un ramo del compendio aziendale riferito alla gestione dell'illuminazione pubblica (in appresso, per brevità, "ramo di azienda"),

ESPONE QUANTO IN APPRESSO;

Oggetto e finalità dell'incarico.

Aimag S.p.a. ha indetto una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di minoranza – partner industriale per la gestione di servizi di pubblica illuminazione – di una costituenda s.r.l.

Bianchini Costruzioni S.r.l. in data 25.03.2008 è risultata aggiudicataria della citata gara, quale mandataria in Associazione Temporanea d'Impresa con altra società mandante F.lli Pilati s.r.l. .

L'incarico quindi ha come scopo l'individuazione, la descrizione e la valutazione del ramo di azienda in vista del suo conferimento nella AeB Energie S.R.L., società che verrà costituita al momento del conferimento di beni e denaro da parte di:

- BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
- AIMAG S.P.A.
- F.LLI PILATI S.R.L.

Le aggiudicatarie si sono impegnate a sottoscrivere quote di partecipazione della costituenda nella misura del 40% corrispondente ad un valore complessivo di euro 1.333.333,33 mediante il conferimento della proprietà del ramo aziendale relativo alla pubblica illuminazione di Bianchini Costruzioni S.r.l. di valore almeno pari ad euro 919.975,00 , ed il conferimento in denaro della restante somma di euro 413.358,33;

La quota di partecipazione del 40% al capitale di AeB Energie sarà sottoscritta nella misura del 39,60% dall'impresa Bianchini Costruzioni S.r.l. e nella misura del 0,40% dall'impresa F.lli Pilati S.r.l.

Parimenti la quota di Aimag sarà del 60% corrispondente ad un valore almeno pari ad € 2.000.000,00 .

Come anzi detto, all'esperto estimatore è richiesta l'individuazione del bene (ramo di azienda) oggetto di conferimento, la sua descrizione e l'indicazione del valore ad esso attribuito e dei criteri di valutazione adottati, nonché l'attestazione che il valore assegnato dall'esperto estimatore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Approccio richiesto all'esperto estimatore.

Nell'affrontare una valutazione, l'esperto estimatore è chiamato in primo luogo ad individuare le finalità che tale valutazione deve perseguire. Egli deve scegliere, tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, quella che meglio delle altre:

- consenta di raggiungere lo scopo della valutazione (ad es.: perizia per la cessione/acquisizione; relazione di stima in occasione di conferimenti in natura; parere di congruità del rapporto di cambio in caso di fusioni, ecc.);
- si attagli alla realtà specifica del bene azienda oggetto della valutazione (in particolare: settore di attività, tipologia del ramo di azienda, ecc.).

A tal riguardo, il sottoscritto estimatore rileva che la relazione di stima è in linea di principio volta a tutelare opposti interessi:

- l'interesse dei creditori della società conferitaria e dei terzi ed, in particolare, l'interesse ad *"evitare un annacquamento del capitale sociale con conseguente occulta restrizione delle garanzie sulle quali possono fare affidamento i terzi"* (SIPALA, *La valutazione delle aziende*, Milano, 1994, 30 ss.);
- l'interesse degli altri soci della società conferitaria, laddove esistenti;
- l'interesse del conferente di non subire un ingiustificato deprezzamento di quanto egli conferisce e conseguentemente del valore della sua partecipazione nella conferitaria

Nel caso previsto dagli artt. 2343 e 2465 cod. civ., si tratta di pervenire ad una valutazione quanto più possibile **astratta**, nel senso che prescinda da interessi particolari, **razionale**, nel senso che vi si pervenga attraverso uno schema logico, chiaro e condivisibile, **obiettiva**, nel senso che sia dimostrabile, **stabile**, nel senso che non dipenda da elementi rapidamente mutevoli.

In pratica, l'esperto estimatore, nella scelta metodologica:

- a) deve privilegiare i criteri che conducano a risultati quanto più possibile oggettivi, considerando l'azienda in modo indipendente dal soggetto che risulta titolare della stessa, nell'ottica della continuità dell'esercizio dell'impresa;
- b) non deve fondarsi su criteri che determinino il valore del ramo di azienda meramente *in funzione* di scelte soggettive degli "organi" della società conferente o della società conferitaria;
- c) deve, in ogni caso, tenere conto della funzione di garanzia connessa alla valutazione *ex artt.* 2343 e 2465 c.c.

In ogni caso, nella scelta dei metodi di valutazione, nella definizione dei processi di calcolo e nell'assunzione delle singole grandezze (dati, tassi, fattori di rischio e quant'altro) l'esperto di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. deve avere un approccio orientato al perseguimento dell'oggettività del giudizio, nel rispetto di una imprescindibile prudenza valutativa. Nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 2343 c.c., la dottrina ha rilevato l'esistenza di una profonda differenza tra la metodologia applicabile in ipotesi di conferimento e quella applicabile in ipotesi di trasformazione (*ex art.* 2498), con particolare riferimento all'avviamento. L'art. 2426, n. 6, c.c. consente, infatti, l'iscrizione dell'avviamento unicamente nel caso di acquisizione dello stesso a titolo oneroso. Ne deriva che:

- nel caso di conferimento, si ammette che il valore dell'azienda comprenda anche l'avviamento, in quanto trattasi di una operazione a titolo oneroso;

Le considerazioni svolte in ordine all'avviamento valgono anche per taluni beni immateriali. In particolare, occorre distinguere i beni trasferibili autonomamente (e cioè in modo separato dall'azienda) dai beni non trasferibili:

- i beni immateriali trasferibili autonomamente possono formare oggetto di valutazione distinta, al pari di ogni altro bene o diritto;

- i beni immateriali non trasferibili autonomamente non sono altro che avviamento sotto diverse spoglie (trattasi ad esempio, con riferimento alle banche, del valore della raccolta e del valore dell'organizzazione).

Qualora, in luogo dell'avviamento, emerga un avviamento negativo (*badwill*), di esso occorre tenere conto nella valutazione dell'azienda, in quanto la sua utilità attesa non è giustificata dal valore attribuito ai singoli beni, con particolare riguardo a quelli non fungibili.

Considerazioni preliminari e cenni storici in ordine alla società conferente.

AIMAG (Azienda Intercomunale Acqua e Gas) nasce nel 1970 quale estensione di AMAG, municipalizzata del Comune di Mirandola costituita nel 1964.

In quegli anni i servizi pubblici locali potevano essere gestiti in economia, cioè direttamente dai comuni, in concessione a terzi (solitamente un'impresa privata) o a mezzo di un'azienda municipalizzata, comunale (di un unico comune) o consortile (di più comuni). E' quest'ultimo modello il caso di AIMAG che divenne nel corso degli anni settanta l'azienda per la gestione dei servizi acqua e gas di vari comuni.

Sulla base della legislazione allora vigente, l'azienda municipalizzata consortile (intercomunale) era il "braccio operativo" del consorzio di comuni che rappresentava la proprietà dell'azienda, cioè il Consorzio Intercomunale Acqua e Gas.

Il Consorzio fu costituito dai Comuni di Mirandola, San Felice, Cavezzo; nel 1971 aderirono i Comuni di San Prospero e Camposanto; via via nel tempo i Comuni di Medolla, Concordia, San Possidonio. Nel 1979, con lo scioglimento di un altro consorzio, denominato Consorzio Acquedotto Bassa Pianura Modenese, aderirono al precedente consorzio i Comuni di Bastiglia e Bomporto.

Con la Legge 142/90, la municipalizzata AIMAG diventa "consorzio azienda", un'unica entità giuridica che unisce i ruoli, le attività e il patrimonio del Consorzio Intercomunale Acqua e Gas e di AIMAG.


I Comuni, rappresentati nell'Assemblea dei Sindaci sono dieci, ma nel giro di sette anni raddoppieranno: il bacino si allarga a tutta l'area nord della provincia di Modena, raggiunge le zone dell'oltrepo mantovano, e nel 1998 anche Carpi affida i servizi pubblici ad AIMAG.

A seguito dell'unificazione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti (CSR) di Carpi nel 2000, ai servizi tradizionali si aggiunge l'igiene ambientale. Dal 1° gennaio 2001 AIMAG è società per azioni; i

comuni in gestione sono diventati 21, aggiungendosi Soliera, Poggio Rusco, Novi di Modena, San Giovanni Dosso, San Giacomo Segnate, Campogalliano, Revere, Carpi, Quistello, Moglia, Borgofranco sul Po. AIMAG è stata una delle prime aziende pubbliche a livello nazionale ad applicare la Carta dei servizi e ad ottenere la certificazione di qualità secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:1996.

AIMAG è iscritta al Registro Imprese di Modena al nr.00664670361 al REA 258874, ha la sede legale in Via Merighi 3 a Mirandola (MO) ed il Capitale Sociale è di € 78.027.681,00 così suddiviso in azioni da 1,00 €.

Comune di Bastiglia	€ 936.868,00
Comune di Bomporto	€ 2.069.894,00
Comune di Borgofranco sul po	€ 478.464,00
Comune di Campogalliano	€ 3.450.682,00
Comune di Camposanto	€ 1.024.259,00
Comune di Carpi	€ 19.156.225,00
Comune di Cavezzo	€ 2.441.006,00
Comune di Concordia s/S	€ 2.726.297,00
Comune di Medolla	€ 2.182.134,00
Comune di Mirandola	€ 6.912.930,00
Comune di Moglia	€ 1.228.783,00
Comune di Novi di Modena	€ 3.313.008,00
Comune di Poggio Rusco	€ 981.597,00
Comune di Quistello	€ 1.170.804,00
Comune di Revere	€ 952.221,00
Comune di San Felice s/P	€ 4.003.329,00
Comune di San Giacomo delle Segnate	€ 587.953,00
Comune di San Giovanni del Dosso	€ 417.569,00
Comune di San Possidonio	€ 1.293.428,00
Comune di San Prospero	€ 1.517.696,00
Comune di Soliera	€ 3.974.767,00
Aimag spa azioni proprie	€ 5.068.325,00
Cassa di Risparmio di Mirandola	€ 1.689.442,00
Co.Seam spa	€ 6.983.000,00
R.I.Eco s.r.l.	€ 3.467.000,00



Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Presidente: Massimo Michelini; Vice presidente Giovanni Belluzzi ; Consiglieri Ivano Mantovani, Giancarlo Palmieri , Giorgio Strazzi e Angelo Flaminia. Il Direttore Generale è l'Ing. Alfonso Dal Pan.

Il Collegio Sindacale è formato dal Presidente Mauro Cestari e dai Sindaci effettivi Stefano Polacchini e Lauro Bergamini.

AIMAG spa gestisce servizi energetici, ambientali e tecnologici in quattordici Comuni dell'area Nord della provincia di Modena ed in sette Comuni dell'Oltrepo mantovano. Gestisce il ciclo integrato dell'acqua, provvedendo alla captazione, al sollevamento, al trasporto e alla distribuzione dell'acqua per usi potabili e per usi diversi. L'acqua, proveniente dall'alta pianura modenese, viene prelevata presso i pozzi di Cognento (MO), Fontana di Rubiera (RE) e Campogalliano (MO) e distribuita attraverso una rete lunga oltre 2.000 km. L'acqua viene sottoposta a costanti controlli sia all'origine, sia in punti prestabiliti del suo percorso e la rete viene continuamente monitorata per evitare dispersioni. Il controllo del ciclo dell'acqua è esteso anche a tutta la rete fognaria. Gestisce il ciclo integrato dei rifiuti: raccolta, smaltimento e recupero per 11 Comuni, per una popolazione di circa 156.000 abitanti. Promuove la raccolta differenziata in tutti i comuni gestiti; in particolare ha avviato la raccolta differenziata "spinta", con il sistema "porta a porta", nel centro storico di Mirandola e nelle zone Nord ed Est di Carpi con buoni risultati. Le discariche per rifiuti non pericolosi, la rete capillare di stazioni ecologiche attrezzate, l'impianto di selezione dei rifiuti urbani e di compostaggio dei rifiuti organici, unitamente all'unico impianto regionale per il trattamento degli elettrodomestici dismessi (Tred Carpi) costituiscono il sistema AIMAG per la valorizzazione e la difesa del patrimonio ambientale. AIMAG opera nel settore della distribuzione del gas naturale attraverso la società controllata **AS Retigas**. Negli ultimi anni, ha sviluppato molti progetti nell'ambito dell'efficienza energetica, della cogenerazione e delle fonti rinnovabili. AIMAG gestisce inoltre il servizio di illuminazione pubblica in 14 Comuni, sulla base di contratti stipulati che prevedono sia la gestione ordinaria che, in alcuni casi, la messa a norma degli impianti e la costruzione di nuove linee. E' quest'ultima attività appunto quella relativa al ramo di azienda da conferire.

Criteri di valutazione

Data di riferimento.

Al fine della determinazione del valore del Ramo di Azienda oggetto di conferimento, il sottoscritto estimatore si è riferito alla data del 31 dicembre 2007. Lo Scrivente ha ritenuto corretto una valutazione alla fine dell'esercizio in quanto la durata ultradecennale dei contratti non può comportare variazioni significative nel patrimonio da stimare. Il bilancio d'esercizio a parere dello

scrivente fornisce informazioni più dettagliate al fine della valutazione in oggetto.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Il sottoscritto estimatore ha acquisito, le prime informazioni necessarie attraverso l'esame della documentazione presso la sede amministrativa della Società, nonché attraverso l'incontro con le diverse funzioni della Società ed i professionisti che la assistono. Egli, acquisita tutta la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti, ha eseguito anche i necessari sopralluoghi e controlli, in seguito ai quali ha potuto esprimere il proprio favorevole giudizio sulla affidabilità nei limiti di quanto occorrente ai fini della presente relazione di stima dei dati contabili e di quelli previsionali esaminati. In particolare, al sottoscritto estimatore è stata messa tra l'altro a disposizione la seguente documentazione:

- progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007.;
- la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi all' Azienda oggetto di conferimento redatta con riferimento alla data del 31 dicembre 2007;
- Business plan e piano finanziario riferito al ramo di azienda da conferire in un ottica temporale di 15 anni
- i prospetti di dettaglio degli elementi attivi e passivi del ramo di azienda;
- tutti i contratti pluriennali stipulati con i Comuni e relativi al ramo di azienda;

Gli elementi del Ramo di Azienda oggetto di conferimento e determinazione del valore degli elementi patrimoniali.

L'esperto estimatore deve procedere, come si è detto, all'individuazione e alla descrizione del bene oggetto di conferimento.

Il sottoscritto, ottenute le ulteriori informazioni occorrenti dai responsabili della conferente, ha verificato che gli elementi attivi e passivi ed i rapporti oggetto di conferimento costituissero un complesso organizzato, coordinato e funzionante di fattori produttivi, ha verificato, inoltre, che esso fosse comprensivo di tutti gli elementi essenziali all'esercizio dell'attività cui è rivolto il Ramo di Azienda oggetto di conferimento.

Alla luce delle considerazioni anzi svolte, al fine della valutazione, attraverso il metodo patrimoniale semplice, degli elementi attivi e passivi costituenti il Ramo di Azienda diversi dall'avviamento e dal *know how*, il sottoscritto estimatore ha applicato gli stessi criteri di

valutazione seguiti dalla conferente nella redazione del bilancio di esercizio, limitandosi a verificare che i conseguenti valori non fossero superiori a quelli realizzabili attraverso l'uso.

In appresso sono esaminati i singoli elementi attivi e passivi che compongono il Ramo di Azienda, con indicazione degli specifici criteri di valutazione adottati. Lo scrivente tiene a precisare che il ramo di azienda oggetto di stima riguarda la gestione di contratti relativi alla **“Gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica”** relativamente ai seguenti Comuni:

Comune	Data Inizio	Data Fine
Bastiglia	01/05/2006	30/04/2021
Bomporto	01/05/2006	30/04/2021
Camposanto	01/01/2007	31/12/2021
Cavezzo	01/01/2006	31/12/2008
Medolla	01/01/2006	31/12/2020
Mirandola	01/04/1998	31/03/2013
Moglia	01/10/2003	30/09/2028
Poggio Rusco	01/07/2006	31/08/2007
Ravarino	01/05/2006	30/04/2021
San Felice sul Panaro	01/01/2003	31/12/2006
San Giovanni del Dosso	01/10/2006	30/09/2031
San Possidonio	01/07/2005	30/06/2008
San Prospero	01/07/2007	30/06/2022
Soliera	01/10/2005	30/09/2020

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali

Procedure di verifica svolte:

Verifica della corrispondenza tra il libro dei beni ammortizzabili ed i cespiti fisicamente presenti, nonché del loro valore di presunto realizzo.

Commenti

- IMPIANTO DI TELECONTROLLO

Il valore residuo al 31/12/07 è di € 5.123,80. Si ritiene corretta tale valutazione.

- AUTOMEZZI

N. 1 piattaforma aerea autocarrata matr. nr. 2923 completa di tutti gli accessori standard allestita su Nissan cabstar 35.13 confort p3400 targato DJ 529 ZK acquistato in data 2/7/07 per € 48.000. Data

la complessità del tipo di automezzo non vi sono parametri di riferimento. Essendo di recentissima acquisizione lo scrivente ritiene di applicare una percentuale di svalutazione del 10%, valutandolo quindi € 43.200,00

Conclusioni

Lo scrivente ritiene che le immobilizzazioni materiali seguendo un criterio di mercato e dopo approfonditi colloqui con esperti del settore possano assumere un valore almeno pari ad € 48.323,80.

così dettagliato:

Impianto di telecontrollo	€ 5.123,80
Autocarro DJ 529 ZK	€ 43.200,00
TOTALE	€ 48.323,80

Magazzino

Commenti

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale non vi sono indicate scorte.

Immobilizzazioni immateriali

Procedure di verifica svolte:

Verifica della tipologia di costo sostenuto all'origine.

Commenti

L'importo è costituito da spese pluriennali sostenute per interventi di adeguamento, messa a norma, potenziamento ed estendimento degli impianti di illuminazione pubblica previsti dai contratti stipulati con i Comuni. Tali contratti prevedono infatti che Aimag spa provveda a realizzare investimenti per i fini sopra esposti entro determinate scadenze. La ditta ha ritenuto inserire tali oneri tra quelli pluriennali ed ammortizzarli secondo la durata del contratto stesso. Di seguito viene riportato il dettaglio:

COSTI PLURIENNALI	n.anni	VALORE RESIDUO AL 31.12.2007
CPL IIPP BASTIGLIA 1995	15	5.477,54
CPL IIPP CAMPOSANTO 1993	15	1,01
CPL IIPP CAMPOSANTO 1994	14	0,00
CPL IIPP CAMPOSANTO 2007	15	10.466,89

CPL IIPP CAVEZZO 1996	15	1.547,85
CPL IIPP CAVEZZO 1998	15	25.100,32
CPL IIPP CAVEZZO 1999	14	13.460,71
CPL IIPP CAVEZZO 2001	12	741,06
CPL IIPP CAVEZZO 2007	2	302,96
CPL IIPP MIRANDOLA 1998	15	34.488,26
CPL IIPP MIRANDOLA 1999	14	46.538,12
CPL IIPP MIRANDOLA 2000	13	56.990,86
CPL IIPP MIRANDOLA 2001	12	52.765,53
CPL IIPP MIRANDOLA 2002	11	33.253,70
CPL IIPP MIRANDOLA 2003	10	22.527,57
CPL IIPP MIRANDOLA 2004	9	5.130,88
CPL IIPP MIRANDOLA 2005	8	60.154,56
CPL IIPP MIRANDOLA 2006	7	21.022,73
CPL IIPP MIRANDOLA 2007	6	35.009,08
CPL IIPP SAN FELICE 1993	15	0,00
CPL IIPP SAN FELICE 1994	14	0,00
CPL IIPP SAN FELICE 1994 - V.FURLANA	15	1.207,42
CPL IIPP SAN FELICE 1995	14	1.538,70
CPL IIPP SAN FELICE 1998	11	351,02
CPL IIPP SAN FELICE 2003	4	0,00
CPL IIPP SAN FELICE 2007 CONVENZIONE DAL 2008	IN CORSO	116.608,73
CPL IIPP MEDOLLA 2001 1' stralcio	15	29.111,02
CPL IIPP MEDOLLA 2002 1' stralcio	14	17.481,82
CPL IIPP MEDOLLA 2003 1' stralcio	13	19.601,64
CPL IIPP MEDOLLA 2003 2'stralcio	15	26.297,27
CPL IIPP MEDOLLA 2006 2'stralcio	12	73.566,55
CPL IIPP MEDOLLA 2006 NUOVA CONVENZIONE	15	22.439,66
CPL IIPP MEDOLLA 2007 NUOVA CONVENZIONE	14	91.307,63
CPL IIPP MOGLIA 2005	24	582.196,09
CPL IIPP MOGLIA 2006	23	198.016,43
CPL IIPP MOGLIA 2007	22	71.500,80
CPL IIPP SOLIERA 2006	15	260.611,09
CPL IIPP SOLIERA 2007	14	413.938,44
CPL IIPP COMUNI DEL SORBARA 2006	15	10.778,68
CPL IIPP COMUNI DEL SORBARA 2007	14	190.832,75
CPL IIPP S.GIOVANNI DOSSO 2007	25	53.265,95
CPL IIPP SAN PROSPERO 2007	15	2.033,89

IMPIANTO TELECONTROLLO IIPP

Totale	2.607.665,19
--------	--------------

Conclusioni

Il perito concorda con il metodo di contabilizzazione adottato dalla ditta Aimag spa ed una volta esaminati tutti i contratti, verificate la corrispondenza delle spese sostenute e degli stati di avanzamento dei lavori ritiene corretto il valore esposto.

Avviamento

Procedure di verifica svolte:

Lo scrivente con la collaborazione della direzione amministrativa ha provveduto alla redazione di un piano finanziario ed economico previsionale per tutta la durata dei contratti al fine di ottenere il Valore Attuale Netto sia del conto economico che del flusso di cassa relativo al ramo oggetto di conferimento. Le "assumption" fondamentali alla base di tali calcoli sono così riassunte:

Voci economiche

Ricavi

Costi diretti

OPEX

Aliquota ammortamento

Tasso medio passivo di indebit. 5,0%

Tasso medio attivo 5,0%

IRES 33,0%

IRAP 4,25%

Voci patrimoniali

Giorni medi di incasso gg 120

Giorni medi di pagamento gg 30

I.V.A. 20,0%

Rimanenze 0

Payout 0%

Finanziamento


Mutuo - €

Tasso per periodo 5,0%

Costi di gestione stimati

Costi di prestazioni di servizio 2,50 €/met.lin

Costi di personale 1,20 €/met.lin



Effetto Inflazione

Tasso Tendenziale

1,70%

Spread su tendenziale

0,30%

I risultati raggiunti sono i seguenti:

VAN Conto Economico

1.327.718

VAN Cash Flow

2.152.111

Tasso di attualizzazione

6,50%

Si è ritenuto, nel caso in questione in cui i contratti sono di durata ultradecennale, con investimenti e ritorni programmati, procedere al calcolo dell'avviamento come differenza tra il VAN dei flussi di cassa e la differenza tra attività e passività conferite alla data di esame.

VAN dei flussi di cassa	€ 2.152.111
Immobilizzazioni Materiali e immateriali	€ 2.647.665
Debiti	€ 1.355.913
Avviamento	€ 860.359

Conclusioni

L'avviamento così calcolato viene prudenzialmente ridotto ad € 800.000

PASSIVODebitiProcedure di verifica svolte:

Verifica degli importi e della corrispondenza contabile tra quanto rilevato in contabilità e l'effettiva consistenza. Lo scrivente ha provveduto a conciliare i documenti bancari con la contabilità.

Commenti

- DEBITI BANCARI

Si tratta di debiti verso Istituti finanziatori di cui due a lungo termine ed uno per la gestione corrente.

Descrizione	scadenza	Importo al 31/12/2007
Mutuo Bpe	14/01/2014	€ 545.783,12
Mutuo CCDP	31/12/2018	€ 417.304,54
Bpe c.c. nr.7718	a revoca	€ 389.416,16

- DEBITI VERSO IL PERSONALE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nel ramo di azienda oggetto del conferimento sono inclusi anche nr. 2 dipendenti addetti esclusivamente a tale tipo di attività e saranno trasferiti ad AeB Energie: Sig. Riccardo Malvezzi Operaio; Sig. Luca Mazzoli operaio. I relativi debiti sono di seguito riportati:

Descrizione	Importo
Debiti per retribuzioni e oneri	€ 2.928,41
Debito per TFR al 31/12/07	€ 481,03
Totale	€ 3.409,44


Conclusioni

Nessuna eccezione

Sintesi della valutazione

Dall'applicazione del metodo di base deriva un valore del Ramo di Azienda oggetto del conferimento di euro **2.100.075,73** così dettagliato

ATTIVO CONFERITO	
Lavori su impianti di Terzi	2.607.665,19
Impianti	5.123,80
Autocarri	43.200,00
Avviamento	800.000,00
TOTALE attivo	3.455.988,99



PASSIVO CONFERITO	
Debiti verso banche	545.783,12
Debiti verso altri finanziatori	417.304,54
TFR	481,03
Debiti verso il personale	2.928,41
Debiti verso banche per elasticità di cassa	389.416,16
TOTALE passivo	1.355.913,26
Patrimonio	2.100.075,73

Tale valore si riferisce al ramo aziendale nel suo complesso ed è caratterizzato da estrema prudenza valutativa.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del presente incarico ed alle osservazioni sopra svolte,

determina

ai sensi e per gli effetti art. 2465 c.c., il valore della conferenda Azienda in misura almeno pari a complessivi euro 2.000.000,00

ed attesta,

ai sensi del citato art. 2465 c.c., che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del Capitale Sociale e del sovrapprezzo. A fronte del conferimento AIMAG s.p.a. riceverà una quota del valore nominale di € 66.000 pari al 60% dell'intero Capitale Sociale di € 110.000,00. Il rimanente importo di € 1.934.000 viene conferito a titolo di sovrapprezzo. Resta inteso che tutte le variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo che intercorreranno tra la data di riferimento della valutazione (31 dicembre 2007) e quella dell'effettivo conferimento dovranno essere oggetto di regolazione finanziaria tra le parti, sulla base dei medesimi criteri adottati nella presente relazione ai fini della espressione del valore di cui anzi.

POGGIO RUSCO, li 12 giugno 2008

LONGHI DR. ALBERTO

N. 355/08 RT
N. 1323/08 CG

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REVERE

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA CON GIURAMENTO

L'anno 2008 , addì 18 del mese di giugno 2008, nell'Ufficio del Giudice di Pace di Revere, davanti al Cancelliere di quest'ufficio, è spontanemanete comparso il Sig.Longhi Alberto nato a Poggio Rusco il 18-7-64 residente in Poggio Rusco Via Marconi nr 37/3 Dottore Commercialista, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova al nr. 209 e al Registro dei Revisori Contabili al nr.79588, il quale presenta il seguente atto:

Relazione di stima del ramo di azienda della ditta AIMAG s.p.a. con sede in Mirandola Via Merighi 3 per conferimento in società a responsabilità limitata denominata AeB Energie ai sensi art.2.465 C.C.

L'elaborato predetto è steso sopra n°14 facciate, porta la data del 12 giugno 2008 sulla ultima pagina dove è apposta la firma del produttore che chiede di essere ammesso ad asseverarla con il "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità"

Il Perito

IL CANCELLIERE BS
FIORENZA COLEGATTI



CONTRIBUTO UNIFI
CAIO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate
DD: 3915 00006A21 WDL41001
DD: 10858 28/11/2007 13:57:02
DD: 00026 3E0917C17EFD2FE3
ID AUTIFICATIVO: 01061956197221
0 1 06 195615 722 1

ELENCO BENI AIMAG S.P.A.

ALLEGATO D
Rep. n. 8318
Pagg. n. 2731

Impianto di telecontrollo	€ 5.123,80
Autocarro DJ 529 ZK	€ 43.200,00
TOTALE	€ 48.323,80

Manlio M...
Sergio B...
Alessandro C...



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
 iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01155230360
 C.C.I.A.A. Modena n. 222528 - Cod. Fisc. P.IVA 0115230360
 Capitale Sociale al 31/12/2007 € 737.457.536,00
 Tel. 059/2022111 - Telefax 059/220537 - <http://www.banor.it>
 Indirizzo al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi
 Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna - 5387,6

Mirandola
 dipendenza

data 19/06/2008

SOCIETA' COSTITUENDA

Società costitutiva: AGB ENERGIE srl

(denominazione sociale)

Via M. Merighi n. 3 - Mirandola MO

(sede)

Servizi di pubblica utilità

€ 44.000,00

(attività)

(capitale sociale conferimenti in denaro)

Il Signor Varesio Alessandro

residente in Bologna

Via di Corticella n. 11

Il giorno 19/06/2008, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti

- dell'art. 2342, 2° c. Cod. Civ. (per la costituzione di S.p.A.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro
- dell'art. 2342, 2° c. Cod. Civ. (per la costituzione di S.p.A. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro
- dell'art. 2454 Cod. Civ. (per la costituzione di S.A.p.A.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro
- dell'art. 2464 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro
- dell'art. 2464 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro
- i sensi dell'art. 2464 Cod. Civ. l'intero importo dei conf. in denaro

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO - SEDE	Quota di partecipazione (importo in Euro)
Bianchini Costruzioni srl		01969320363	Via degli Escrensi n. 2223 San Felice sul Panaro MO	43.560,00
F.lli Pilati srl		01133980365	Via degli Ombrellai 30/32 Castelfranco Emilia MO	440,00

AVVERTENZE

Non conferire di coloro che hanno proceduto al versamento dei conferimenti alla Banca in presenza di un notaio, non più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge (Art. 2342, 2° c. e 2464 C.C.) i conferimenti versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa - agli Amministratori - o a chi per loro. Se, eccorsi 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o degli adempimenti previsti dall'art. 2342, punto 3, la Società non risultasse iscritta nel suddetto registro, i conferimenti versati dovranno essere restituiti, in ambedue i casi innanzi previsti, alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

50000 (appoggio firma dipendenza)

Filiale di Mirandola



REPERTORIO N. 8317

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certifico ed attesto io sottoscritto Dr. Francesco Rizzo di Eugenio, Notaio in Poggio Rusco, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Mantova, che la presente copia fotostatica riproduce fedelmente ed integralmente l'originale del documento a me esibito e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Poggio Rusco, Via Massarani N. 3, 19 giugno 2008.

Relazione di stima

Relazione di stima del ramo di azienda della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. per conferimento in società a responsabilità limitata a sensi art.2465 c.c. denominata AeB Energie.

Il sottoscritto **Longhi Alberto**, Dottore Commercialista con studio in Poggio Rusco iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova nr. 209 ed al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.lgs. 27/1/1992 nr.88 al nr. 79588

Premesso

che ha ricevuto l'incarico, in seguito a lettera raccomandata in data 03-04-08, di redigere la relazione di stima prevista dall'art. 2465 c.c. per il conferimento in natura, da parte della Bianchini Costruzioni s.r.l.(di seguito anche "conferente") nella costituenda s.r.l. AeB Energie (di seguito anche "conferitaria") di un ramo del compendio aziendale riferito alla gestione dell'illuminazione pubblica (in appresso, per brevità, "ramo di azienda"),

ESPONE QUANTO IN APPRESSO;


Oggetto e finalità dell'incarico.

Aimag S.p.a. ha indetto una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di minoranza – partner industriale per la gestione di servizi di pubblica illuminazione – di una costituenda newco srl.

Bianchini Costruzioni Srl in data 25.03.2008 è risultata aggiudicataria della citata gara, quale mandataria in Associazione Temporanea d'Impresa con altra società mandante F.Lli Pilati s.r.l. . L'incarico quindi ha come scopo l'individuazione, la descrizione e la valutazione del ramo di azienda in vista del suo conferimento nella AeB energie SRL, società che verrà costituita al momento del conferimento di beni e denaro da parte di:

- BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
- AIMAG S.P.A.
- F.LLI PILATI S.R.L.

Le aggiudicatarie si sono impegnate a sottoscrivere quote della costituenda nella misura del 40% corrispondente ad un valore complessivo di euro 1.333.333,33 mediante il conferimento della proprietà del ramo aziendale della pubblica illuminazione di Bianchini Costruzioni Srl di valore pari ad euro 919.975,00 , nonché il conferimento in denaro di complessivi euro 413.358;



La quota di partecipazione del 40% al capitale della AeB Energie sarà sottoscritta nella misura del 39,60% dall'impresa Bianchini Costruzioni Srl e nella misura del 0,40% dall'impresa F.lli Pilati Srl. Come anzi detto, all'esperto estimatore è richiesta l'individuazione del bene (ramo di azienda) oggetto di conferimento, la sua descrizione e l'indicazione del valore ad esso attribuito e dei criteri di valutazione adottati, nonché l'attestazione che il valore assegnato dall'esperto estimatore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Approccio richiesto all'esperto estimatore.

Nell'affrontare una valutazione, l'esperto estimatore è chiamato in primo luogo ad individuare le finalità che tale valutazione deve perseguire. Egli deve scegliere, tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, quella che meglio delle altre:

- consenta di raggiungere lo scopo della valutazione (ad es.: perizia per la cessione/acquisizione; relazione di stima in occasione di conferimenti in natura; parere di congruità del rapporto di cambio in caso di fusioni, ecc.);
- si attagli alla realtà specifica del bene azienda oggetto della valutazione (in particolare: settore di attività, tipologia del ramo di azienda, ecc.).

A tal riguardo, il sottoscritto estimatore rileva che la relazione di stima è in linea di principio volta a tutelare opposti interessi:

- l'interesse dei creditori della società conferitaria e dei terzi ed, in particolare, l'interesse ad *"evitare un annacquamento del capitale sociale con conseguente occulta restrizione delle garanzie sulle quali possono fare affidamento i terzi"* (SIPALA, *La valutazione delle aziende*, Milano, 1994, 30 ss.);
- l'interesse degli altri soci della società conferitaria, laddove esistenti;
- l'interesse del conferente di non subire un ingiustificato deprezzamento di quanto egli conferisce e conseguentemente del valore della sua partecipazione nella conferitaria

Nel caso previsto dagli artt. 2343 e 2465 cod. civ., si tratta di pervenire ad una valutazione quanto più possibile **astratta**, nel senso che prescinda da interessi particolari, **razionale**, nel senso che vi si pervenga attraverso uno schema logico, chiaro e condivisibile, **obiettiva**, nel senso che sia dimostrabile, **stabile**, nel senso che non dipenda da elementi rapidamente mutevoli.

In pratica, l'esperto estimatore, nella scelta metodologica:

- a) deve privilegiare i criteri che conducano a risultati quanto più possibile oggettivi, considerando l'azienda in modo indipendente dal soggetto che risulta titolare della stessa, nell'ottica della continuità dell'esercizio dell'impresa;
- b) non deve fondarsi su criteri che determinino il valore del ramo di azienda meramente *in funzione* di scelte soggettive degli "organi" della società conferente o della società conferitaria;
- c) deve, in ogni caso, tenere conto della funzione di garanzia connessa alla valutazione *ex artt.* 2343 e 2465 c.c.

In ogni caso, nella scelta dei metodi di valutazione, nella definizione dei processi di calcolo e nell'assunzione delle singole grandezze (dati, tassi, fattori di rischio e quant'altro) l'esperto di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. deve avere un approccio orientato al perseguimento dell'oggettività del giudizio, nel rispetto di una imprescindibile prudenza valutativa. Nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 2343 c.c., la dottrina ha rilevato l'esistenza di una profonda differenza tra la metodologia applicabile in ipotesi di conferimento e quella applicabile in ipotesi di trasformazione (*ex art.* 2498), con particolare riferimento all'avviamento. L'art. 2426, n. 6, c.c. consente, infatti, l'iscrizione dell'avviamento unicamente nel caso di acquisizione dello stesso a titolo oneroso. Ne deriva che:

- nel caso di conferimento, si ammette che il valore dell'azienda comprenda anche l'avviamento, in quanto trattasi di una operazione a titolo oneroso;

Le considerazioni svolte in ordine all'avviamento valgono anche per taluni beni immateriali. In particolare, occorre distinguere i beni trasferibili autonomamente (e cioè in modo separato dall'azienda) dai beni non trasferibili:

- i beni immateriali trasferibili autonomamente possono formare oggetto di valutazione distinta, al pari di ogni altro bene o diritto;
- i beni immateriali non trasferibili autonomamente non sono altro che avviamento sotto diverse spoglie (trattasi ad esempio, con riferimento alle banche, del valore della raccolta e del valore dell'organizzazione).

Qualora, in luogo dell'avviamento, emerga un avviamento negativo (*badwill*), di esso occorre tenere conto nella valutazione dell'azienda, in quanto la sua utilità attesa non è giustificata dal valore attribuito ai singoli beni, con particolare riguardo a quelli non fungibili.

Considerazioni preliminari e cenni storici in ordine alla società conferente.

La Società fu costituita in data 31 Marzo 1990 con atto Notaio Paolo Vincenzi, Rep. 59534, Raccolta 2332, fu iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena con Codice Fiscale e numero di annotazione 01969320363 e R.E.A. N. 255924, mediante conferimento di una preesistente impresa individuale, ed iniziò la propria attività in data 1 Aprile 1990.

Il capitale sottoscritto e versato fu inizialmente fissato nella somma di Lire 420.000.000 (quattrocentoventimilioni), pari ad € 216.911,90, successivamente arrotondato per eccesso in € 218.400,00 (duecentodiciottomilaquattrocento/00) in sede di conversione del Capitale sociale in Euro.

La denominazione iniziale "IDRO – SCAVI SRL" venne modificata il 24 Dicembre 1993 con atto Notaio Italo di Maria, Rep. 66074, Racc. 3073 nell'attuale "BIANCHINI COSTRUZIONI SRL".

La sede inizialmente posta in Mirandola (MO), Via Carreri n. 3 fu successivamente trasferita in Via Degli Estensi n. 2223, Fraz. Rivara nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) con atto Notaio Paolo Vincenzi Rep. 72395, Racc. 3008.

In data 3 Febbraio 2003 fu istituita un'unità locale in San Felice sul Panaro (MO), Via dell'Industria n. 504 quale sede amministrativa e successivamente in data 4 Marzo 2003 fu istituita un'ulteriore unità locale adiacente alla sede amministrativa quale deposito per i mezzi, le attrezzature, le materie prime ed i prodotti finiti.

La compagine sociale è così formata:

- Bianchini Augusto, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 30 Giugno 1953, residente a San Felice sul Panaro (MO), Via Degli Estensi n. 2215, Fraz. Rivara, C.F. BNC GST 53H30 H835E, portatore di una quota del valore nominale di € 109.200,00 (centonovemiladuecento/00) pari al 50% del capitale sociale,
- Braga Bruna, nata a Mirandola (MO) il giorno 8 Gennaio 1956, residente a San Felice sul Panaro (MO), Via Degli Estensi n. 2215, Fraz. Rivara, C.F. BRG BRN 56A48 F240I, portatrice di una quota del valore nominale di € 109.200,00 (centonovemiladuecento/00) pari al 50% del capitale sociale.

L'attuale organo amministrativo è individuato nell'Amministratore Unico Sig. Bianchini Augusto, nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 30 Maggio 2000 a tempo indeterminato.

L'impresa è iscritta e registrata ai sotto elencati Enti ed Istituti:

1. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Modena al	n.	01969320363
2. R.E.A. presso C.C.I.A.A. di Modena	n.	255924
3. SOA	n.	9444/19/00
4. Partita IVA	n.	01969320363
5. Posizione INAIL	n.	4359661
6. Posizione INPS	n.	5005011268

L'attività da sempre esercitata è quella di costruzione nel settore dell'edilizia in genere, nonché lo svolgimento in proprio e/o conto terzi, anche mediante partecipazione a gare ed appalti pubblici, delle attività di:

- a) costruzione, riparazione e manutenzione di edifici civili, industriali, commerciali, rurali ed opere connesse ed accessorie;
- b) lavori di sbancamento e movimentazione terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente e particolare; demolizioni e sterri; opere speciali in cemento armato;
- c) realizzazione completa e/o lavori connessi all'urbanizzazione di terreni edificabili;
- d) lavori stradali ed opere stradali speciali; costruzioni e pavimentazioni stradali; rilevati aeroportuali e ferroviari; segnaletica e sicurezza stradale; pavimentazioni con materiali speciali, piazzali, etc..
- e) lavori speciali quali: impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di depurazione delle acque; impianti di trattamento dei rifiuti e loro gestione e manutenzione;
- f) lavori marittimi e fluviali quali: 1) costruzione di moli, bacini, banchine, dighe, acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione; 2) lavori di difesa e sistemazione idraulica; 3) gasdotti, oleodotti, e metanodotti;
- g) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico e privato;
- h) lavori di rilevamento topografico;
- i) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, lavori di consolidamento del terreno ed opere speciali nel sottosuolo; impermeabilizzazione dei terreni;
- j) lavori e servizi vari di pulizia di piazzali e di cantieri;

- k) gestione di raccordi o scali ferroviari e intermodali;
- l) trasporto per conto terzi ed in conto proprio di rifiuti speciali ed assimilati agli urbani prodotti da terzi;
- m) commercio all'ingrosso di materiali per costruzione ed affini.

L'attività tradizionale sopra descritta nel corso degli anni si è evoluta ed indirizzata all'assunzione di grandi commesse pubbliche e/o private mediante le quali venivano e vengono richieste con maggiore frequenza e con crescente continuità, oltre alle tradizionali opere edili ed infrastrutturali, anche l'esecuzione di attività ad esse connesse e complementari, quali la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e/o di impianti elettrici civili ed industriali. La costante crescita della componente di impiantistica elettrica, sia essa di illuminazione pubblica o di impiantistica elettrica privata, ha determinato l'esigenza di ampliare l'oggetto sociale aggiungendo appositamente le seguenti attività di "servizi di pubblica illuminazione, costruzione e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia, costruzione e manutenzione di cabine di trasformazione, costruzione e manutenzione di linee media e bassa tensione, lavori speciali di impiantistica elettrica a servizio di edifici civili ed industriali, automazione e supervisione di processi, l'attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, produzione, installazione e commercializzazione, manutenzione, riparazione ed assistenza di impianti civili ed industriali elettrici, elettronici, idraulici, di condizionamento, meccanici, impianti di sicurezza, impianti di telecomunicazioni, impianti fotovoltaici, geotermici, di co generazione e di produzione di energia a biomasse o comunque di produzione di energia alternativa e da fonti rinnovabili ed in genere ogni impianto per l'industria, per macchine ed apparecchiature industriali e per l'edilizia, domotica in genere ed ogni altra attività affine e similare alle precedenti.

L'andamento dei ricavi del ramo d'azienda e dei risultati positivi fatti registrare testimonia l'apprezzamento dei clienti per i lavori realizzati, e le previsioni per il futuro portano ad ipotizzare un ulteriore incremento significativo.

Il progetto ambizioso di espandere la propria attività in settori complementari a quello edile in genere e di creare una struttura in grado di fornire un servizio completo di "general contractor", capace di evadere qualsiasi esigenza di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali, opere di urbanizzazione e costruzioni di fabbricati civili ed industriali, sia nella loro componente edile, sia

nelle opere impiantistiche e di finitura ha fatto sorgere l'esigenza di dotarsi di personale maggiormente qualificato ed in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla Legge 46/90.

Oltre ad una crescita interna ed al fine di accelerare la specializzazione delle proprie maestranze si è deciso di porre in essere una collaborazione, con una Società specializzata ed avente un'esperienza specifica pluriennale nel settore. Un'attenta e laboriosa valutazione delle imprese operanti sul mercato locale e riconosciute positivamente nel settore dell'impiantistica elettrica ha permesso di identificare nella Società "F.LLI PILATI SRL", sopra meglio identificata, quella meglio rispondente alle esigenze di collaborazione ed integrazione, data l'esperienza quasi venticinquennale maturata, la solidità della compagine sociale, le ottime referenze maturate e l'oggetto dell'attività effettivamente svolta.

Criteria di valutazione

Data di riferimento.

Al fine della determinazione del valore del Ramo di Azienda oggetto di conferimento, il sottoscritto estimatore si è riferito alla data del 31 maggio 2008.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Il sottoscritto estimatore ha acquisito, le prime informazioni necessarie attraverso l'esame della documentazione presso la sede amministrativa della Società, nonché attraverso l'incontro con le diverse funzioni della Società ed i professionisti che la assistono. Egli, acquisita tutta la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti, ha eseguito anche i necessari sopralluoghi e controlli, in seguito ai quali ha potuto esprimere il proprio favorevole giudizio sulla affidabilità nei limiti di quanto occorrente ai fini della presente relazione di stima dei dati contabili e di quelli previsionali esaminati. In particolare, al sottoscritto estimatore è stata messa tra l'altro a disposizione la seguente documentazione:

- bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 della Bianchini Costruzioni s.r.l.;
- la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi all' Azienda oggetto di conferimento redatta con riferimento alla data del 31 maggio 2008;
- relazione di stima redatta in data 10/1/2008 dal Dr. Massimo Benedetti
- i prospetti di dettaglio degli elementi attivi e passivi del ramo di azienda;
- il progetto industriale della costituenda conferitaria;

- i principali contratti stipulati e relativi piani previsionali

Gli elementi del Ramo di Azienda oggetto di conferimento e determinazione del valore degli elementi patrimoniali.

L'esperto estimatore deve procedere, come si è detto, all'individuazione e alla descrizione del bene oggetto di conferimento.

Il sottoscritto estimatore, ottenute le ulteriori informazioni occorrenti dai responsabili della conferente, ha verificato che gli elementi attivi e passivi ed i rapporti oggetto di conferimento costituissero un complesso organizzato, coordinato e funzionante di fattori produttivi, ha verificato, inoltre, che esso fosse comprensivo di tutti gli elementi essenziali all'esercizio dell'attività cui è rivolto il Ramo di Azienda oggetto di conferimento.

Alla luce delle considerazioni anzi svolte, al fine della valutazione, attraverso il metodo patrimoniale semplice, degli elementi attivi e passivi costituenti il Ramo di Azienda diversi dall'avviamento e dal *know how*, il sottoscritto estimatore ha applicato gli stessi criteri di valutazione seguiti dalla conferente nella redazione del bilancio di esercizio, limitandosi a verificare che i conseguenti valori non fossero superiori a quelli realizzabili attraverso l'uso.

In appresso sono esaminati i singoli elementi attivi e passivi che compongono il Ramo di Azienda, con indicazione degli specifici criteri di valutazione adottati.

ATTIVO

Crediti

Procedure di verifica svolte:

Verifica della tipologia di costo sostenuto all'origine.

Trattasi di un credito di € 565.000 documentato da fatture di acconto quietanzate rilasciate dal "Consorzio Urbanizzazione progetto 2000" con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via Campo di Pozzo, per acconti ricevuti. Lo scrivente ha proceduto a richiedere l'esatta corrispondenza del credito al Consorzio mediante lettera Raccomandata. Lo stesso ha confermato l'esistenza e la consistenza del credito .

Commenti

La ditta Bianchini Costruzioni srl si era impegnata a conferire nella costituenda newco, tra l'altro, un'unità immobiliare facente parte del comparto artigianale-industriale "Progetto 2000" sito nel

Comune di San Felice s/P, strada Provinciale 468 di Correggio meglio identificato al catasto terreni Fg. N.50 mappale n.149, per un valore di euro 565.000,00. L'immobile è costituito da un fabbricato a schiera identificato come "Capannone B Unità 5" del progetto approvato, situato al centro di una più complessa struttura, di complessivi mq 513 circa, così suddivisi: sala mostra mq 182, magazzino mq 145 e direzionale al primo piano mq 186. Il fabbricato insiste su di un'area di mq 550 circa, pertanto con area cortiliva di circa 223 mq, completamente inghiaiaata e con due sbocchi sulla strada di lottizzazione sui lati est ed ovest. Tale fabbricato alla data di riferimento si presenta allo stato grezzo, ovvero completamente montata la struttura prefabbricata, ultimata la copertura e le murature e divisorie interne. Alla data del 31/5/2008 l'immobile risulta ancora di proprietà del "Consorzio Progetto 2000", con sede in San Felice s/P, via Molino 22/24, ancorchè assegnata dal medesimo Consorzio alla società Bianchini Costruzioni Srl con delibera assembleare del 23.01.08. Dopo vari incontri con la dirigenza delle due ditte conferenti lo scrivente concorda che il conferimento della proprietà dell'immobile citato venga sostituito con il conferimento di un credito di pari importo per euro 565.000,00. Il Credito deriva dalle seguenti fatture emesse dal "Consorzio Urbanizzazione Progetto 2000" per acconti ricevuti dalla Bianchini Costruzioni s.r.l.

fattura

nr	data	fattura nr	data	imponibile	iva	totale
13	29/02/2008	13	29/02/2008	€ 129.639,15	€ 25.927,83	€ 155.566,98
15	29/02/2008	15	29/02/2008	€ 7.924,55	€ 1.584,91	€ 9.509,46
16	29/02/2008	16	29/02/2008	€ 1.639,38	€ 327,88	€ 1.967,26
				€ 20.639,25	€ 2.063,93	€ 22.703,18
17	31/03/2008	17	31/03/2008	€ 150.157,67	€ 30.031,53	€ 180.189,20
18	30/04/2008	18	30/04/2008	€ 255.000,00	€ 51.000,00	€ 306.000,00
tot.				€ 565.000,00	€ 110.936,08	€ 675.936,08

Viene quindi stimato il credito specificato. Bianchini Costruzioni Srl si assume inoltre l'obbligo di notificare la cessione del credito dopo l'avvenuto conferimento, al "Consorzio Progetto 2000" e di far trasferire la proprietà dell'immobile dal Consorzio alla AeB Energie entro 12 mesi dalla data di efficacia del conferimento, dando atto che l'immobile, prima del trasferimento in proprietà alla AeB Energie, sarà oggetto di apposita valutazione peritale, da parte di un esperto nominato dal Consiglio d'Amministrazione della AeB Energie stessa, al fine di determinarne l'effettivo valore. Per poter valutare la completa esigibilità del credito, lo scrivente propone che quest'ultimo sia assistito da una garanzia. Il credito infatti alla data odierna è garantito dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna

che si costituisce fideiussore in data 11/6/2008 fino alla concorrenza di euro 565.000,00 a garanzia di tutto quanto di seguito indicato:

- a) *al trasferimento, mediante sottoscrizione del relativo rogito innanzi al Notaio, della proprietà dell'immobile citato in premessa da parte del "Consorzio Progetto 2000" alla "new.co" entro 12 mesi dalla data di efficacia del conferimento. Più precisamente, qualora tale trasferimento di proprietà non avvenisse entro il termine convenuto la fideiussione potrà essere oggetto di escussione per l'intero importo;*
- b) *della corrispondenza tra il valore dell'immobile di cui trattasi, così come rappresentato dalla perizia che sarà eseguita al momento del trasferimento della proprietà, ed il valore del credito conferito pari ad euro 565.000,00. Più precisamente il valore dell'immobile, indicato nella citata perizia, dovrà risultare almeno pari a quello del credito stabilito, in caso contrario, la presente fideiussione potrà essere escussa per l'importo mancante fino alla concorrenza di euro 565.000,00.*

Conclusioni

Il credito alla data odierna risulta certo ed esigibile. Nessuna eccezione quindi sul suo presunto valore di realizzo che è di 565.000. Il valore espresso viene quindi ritenuto corretto. Si allega di copia della Fideiussione contrassegnandola con la lettera A.

Immobilizzazioni materiali

Procedure di verifica svolte:

Verifica dei cespiti fisicamente presenti, nonché del loro valore di presunto realizzo.

Commenti

- ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

E' stato utilizzato concordemente un metodo di valutazione che ha tenuto conto del fatto che tutti i beni sono efficientemente funzionanti e che continueranno ad essere utilizzati per le loro singole funzioni per diverso tempo, non essendo sottodimensionati rispetto alle esigenze della nuova Società. Trattasi di beni di valore unitario modesto per i quali l'Azienda conferente non ha evidenziato i relativi costi di acquisto.

dettaglio attrezzatura			
CASSETTE PORTATTREZZI			
Beta	2	250,0000	€ 500,00
livella	2	9,0000	€ 18,00
squadra	2	30,0000	€ 60,00
set chiavi crick	2	90,0000	€ 180,00
martello	2	3,0000	€ 6,00
pinza grip	2	18,0000	€ 36,00
chiave per quadri manovra	2	19,0000	€ 38,00
pinza autom. Term.isol.	2	35,0000	€ 70,00
set cacciaviti	2	63,0000	€ 126,00
giramascchi	4	12,0000	€ 48,00
cutter	2	5,0000	€ 10,00
set punte	10	22,0000	€ 220,00
metro	2	6,0000	€ 12,00
trapano ferro	2	160,0000	€ 320,00
set brugola	2	10,0000	€ 20,00
forbici	2	10,0000	€ 20,00
seghetto	2	14,0000	€ 28,00
tranciacavi	2	150,0000	€ 300,00
CALIBRO	2	30,0000	€ 60,00
Filo piombo	2	10,0000	€ 20,00
pinze	2	45,0000	€ 90,00
pinze	2	9,0000	€ 18,00
Totale cassette attrezzi			€ 2.200,00
trapano percussione SDS	2	650,0000	€ 1.300,00
Totale attrezzature			€ 3.500,00

• AUTOMEZZI

La proprietà è stata riscontrata mediante controllo dei relativi libretti di circolazione senza che siano stati possibili riscontri contabili.

N. 1 Autocarro marca "FIAT IVECO", modello "IVECO 170.30", colore bianco targato AM715TG, tre assi, munito di cassone ribaltabile, immatricolato nell'anno 1990, dotato di gru pesci SM190/2 matricola 24220 con impianto di sollevamento, idoneo al carico ed al trasporto da magazzino al cantiere dei plinti porta pali, dei pali per pubblica illuminazione e per il relativo montaggio, valutato dallo Studio Associato Calanca specializzato in perizie tecniche estimative pari ad almeno € 25.800,00.

N. 1 Autocarro marca "FIAT IVECO", modello "DAILY", targato DB467JD, immatricolato il 27.06.2006, foderato in alluminio e dotato di scaffalature, armadi, banco da lavoro, compressore, saldatrice e gruppo elettrogeno, completo inoltre di chiavi, martelli, pinze e di tutta la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività. Il bene è stato recentemente riscattato da un contratto di

locazione finanziaria e valutato dallo Studio Associato Calanca specializzato in perizie tecniche stimative pari ad almeno € 39.000,00.

N. 1 Autoveicolo per uso speciale marca "NISSAN MOTOR IBERICA", modello "F24.35.110/2", targato DN015VD allestito con piattaforma di lavoro aereo GSR "200PX N.200PX4788", con quattro piedi stabilizzatori, acquisito ed immatricolato il 11/4/2008 e valutato dallo Studio Associato Calanca € 84.000,00.

N. 1 Autoveicolo per uso speciale marca "NISSAN MOTOR IBERICA", modello "F24.35.110/2", targato DN187VD allestito con piattaforma di lavoro aereo GSR "200PX N.200PX4788", con quattro piedi stabilizzatori, acquisito ed immatricolato il 29/04/08 e valutato dallo Studio Associato Calanca € 85.000,00.

- IMPIANTI E MACCHINARI

N. 1 miniescavatore marca "MAIE" completo di braccio da mt 1.22, cingolo in gomma mm.230, una benna MM300, una benna MM500, una benna MM1000, lampeggiante e lame copridenti per benne. Il bene è stato acquisito nuovo in data 31.1.2005 fatt. nr. 189 della ditta M.A.I.E. s.p.a. per € 21.000, viene valutato prudenzialmente € 15.000,00.

Conclusioni

Lo scrivente ritiene che corrette le valutazioni e di seguito specifica il dettaglio:

attrezzatura	€ 3.500,00
autocarro FIAT IVECO 170 AM 715 TG	€ 25.800,00
autocarro FIAT DAILY DB467JD	€ 39.000,00
autoveicolo speciale NISSAN DN015VD	€ 84.000,00
autoveicolo speciale NISSAN DN187VD	€ 85.000,00
Miniescavatore MAIE	€ 15.000,00
TOTALE	€ 252.300,00

Magazzino

Procedure di verifica svolte:

Verifica fisica del materiale a campione.

Commenti

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono indicate le rimanenze finali che vengono di seguito specificate:

scorte di magazzino			
descrizione	quantità	importo unitario	importo totale
tubo corrugato diam 110	1218	1,3000	€ 1.583,40
tubo corrugato diam 125	1800	2,0500	€ 3.690,00
Totale tubo			€ 5.273,40

plinto di sostegno per pali illuminazione 105x60x73	5	128,0000	€ 640,00
plinto di sostegno per pali illuminazione 115x70x115	35	155,0000	€ 5.425,00
Totale plinti			€ 6.065,00

L'importo iscritto è riferito in parte a materiali utilizzati normalmente nelle lavorazioni, quali tubo corrugato a doppia parete per alloggiamento cavi, e per la rimanente parte da semilavorati, costituiti plinti portapalo prefabbricati in calcestruzzo per pali da illuminazione necessari per poter fornire un rapido servizio di approvvigionamento ai cantieri.

Conclusioni

Il criterio del costo specifico adottato per la valutazione delle rimanenze è condiviso dal Perito.

Nessuna eccezione

Avviamento

Procedure di verifica svolte:


Controllo dei bilanci degli esercizi precedenti, nonché della redditività futura. Analisi di quanto riportato nella perizia del collega Dr. Benedetti presentata in sede di partecipazione alla gara.

Commenti

Lo scrivente ritiene corrette le osservazioni fatte dal collega in materia di avviamento, pertanto ne riporta quasi integralmente il testo:

Il valore dell'avviamento è autonomamente dato dalla capitalizzazione a valore attuale del sovrareddito. Quest'ultimo è la frazione dell'utile che residua dopo una remunerazione conveniente del capitale investito.

Per stimare il sovrareddito si dovrà partire dalla stima del reddito che dovrà essere normalmente ritraibile anche nel futuro, arrivando a determinare un "reddito medio prospettico".



La determinazione del reddito medio prospettico deve partire necessariamente dai redditi prodotti in un passato più o meno prossimo, depurati sia da eventuali componenti straordinari sia da altri componenti non direttamente collegati alla gestione caratteristica o tali da non rendere omogenei i valori, in modo da ottenere una sua normalizzazione.

Il reddito dovrà quindi essere depurato da eventuali componenti tra cui, ad esempio:

- componenti di reddito relativi ad eventuali gestioni di carattere accessorio, se queste non hanno carattere di stabilità nell'ambito della gestione complessiva;
- significative plusvalenze e minusvalenze, non derivanti dalla normale sostituzione dei beni strumentali;
- altri componenti di carattere straordinario, da verificare in relazione alla singola realtà aziendale.

L'analisi è condotta sui bilanci disponibili e sulla estrazione dei dati relativi al ramo d'azienda conferito.

Si è ricercato il reddito normalizzato ed ottenuto un valore medio si dovrà valutare, prospetticamente, se esso sarà mantenuto o subirà aumenti o diminuzioni.

Si tratterebbe, in sostanza, di costruire dei conti economici prospettici, in modo da individuare un reddito normalizzato attribuibile agli esercizi futuri.

Essendo opportuno utilizzare un approccio particolarmente prudente, in considerazione dell'incertezza del risultato cui si può pervenire mediante una siffatta analisi prospettica, si ritiene di poter considerare come reddito medio prospettico il valore medio del reddito normalizzato come sotto ottenuto, effettuando una proiezione sul futuro.

Tabella n. 1 – Ricavi e costi ramo d'azienda impiantistica elettrica (valori in euro)

Ricavi/Costi	2005	2006	2007	2008	2009
Ricavi	54.083	208.076	380.817	495.062	519.815
Materiali e servizi	25.149	96.755	177.080	230.204	241.714
Costi del personale	11.898	45.777	83.780	108.914	114.359
Ammortamenti	7.031	27.050	49.506	64.358	67.576
Totale costi	44.078	169.582	310.366	403.476	423.649
Risultato	10.005	38.494	70.451	91.586	96.166

REDDITO MEDIO PROSPETTICO

I dati del triennio 2005-2007 sono stati desunti dai bilanci dell'azienda conferente, Bianchini costruzioni srl, e di quella partecipante all'associazione temporanea d'impresa (ATI), F.lli Pilati srl, quelli relativi agli anni 2008 e 2009 sono stati stimati.

Il fatturato futuro è stato determinato con una ipotesi molto prudenziale di un incremento nel primo anno del 30% e nel secondo di un ulteriore 5%, a fronte di una crescita del fatturato del ramo d'azienda pari all'83% nell'anno 2007 rispetto a quello precedente.

Se si fosse mantenuto il tasso di crescita registrati nell'anno 2007, sempre rispetto all'anno precedente, si sarebbe dovuto stimare un fatturato per l'anno 2008 di circa 700.000,00 €.

I costi di produzione degli anni futuri sono stati stimati utilizzando la medesima composizione ed incidenza percentuale rispetto al fatturato registratasi negli anni passati.

Considerato che l'attività del ramo d'azienda relativo all'impiantistica elettrica ha avuto inizio da pochi anni, che il tasso di crescita della stessa è stato molto elevato negli anni appena trascorsi, che il settore dell'impiantistica elettrica è sicuramente complementare all'attività fino ad ora svolta in via prevalente, si ritiene congruo ed attendibile stimare un reddito medio prospettico derivante dalla media dei redditi conseguiti nell'anno 2007 e da quelli stimati per gli anni successivi, pertanto pari ad € 86.068.

Passando poi alla determinazione della redditività del capitale proprio è necessario determinare preliminarmente il valore - fondo (capitale), che per semplicità si considera pari al valore del patrimonio netto rettificato (K), a cui applicare il tasso di interesse (i') per ottenere il valore - flusso (reddito normale).

TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il tasso di remunerazione del capitale investito (i') è il tasso che dovrebbe definire la redditività "normale" del capitale investito specificamente nell'azienda e, di conseguenza, nel settore produttivo di appartenenza, la cui determinazione dovrà essere effettuata tenendo conto di un dato proprio di tale settore.

In proposito appare opportuno applicare un tasso dell'8%, considerando che tale parametro per il settore impiantistico, settore in cui opera l'azienda, oscilla tra un minimo di 5% ed un massimo del 10%, ritenendo pertanto prudenzialmente la rischiosità del settore media e che comunque l'azienda in oggetto non presenta problematiche particolari.

A questo punto si è in possesso del dato relativo al sovrareddito, da attualizzare per ottenere il valore dell'avviamento.

Il calcolo di tale valore richiede l'applicazione di una formula propria della matematica finanziaria, espressa dal simbolo $a_{\overline{n}|i}$.

Si fa cioè l'ipotesi che il sovrareddito rappresenti la rata annuale posticipata di una rendita periodica e limitata e della durata di "n" anni, da costituire al tasso di capitalizzazione " i ". Il valore attuale di tale rendita è ottenuto dall'applicazione della formula $a_{\overline{n}|i}$ e può essere assunto per determinare il valore dell'avviamento.

DURATA AVVLAMENTO

Il simbolo "n" rappresenta la durata nel tempo del sovrareddito: le convenzioni tra gli operatori attribuiscono a tale durata un valore minimo pari a 3, e ciò quando l'avviamento è riconducibile a fattori soggettivi non trasferibili (es. qualità proprie dell'imprenditore, attività artigianali, piccole aziende con un numero limitato di clienti, aziende di servizi); il valore può salire a un massimo di 8 quando si ritiene l'avviamento dipendente da fattori oggettivi (caratteristiche proprie del mercato, situazioni di monopolio, qualità proprie dei prodotti, cessione di marchi che identificano il prodotto ecc.). Nel caso di specie, dove prevalgono fattori soggettivi, limitate dimensioni, parco clienti numericamente limitato si ritiene congruo un valore minimo, prendendo quindi come riferimento il valore di 4 anni.

Il presupposto teorico su cui si fonda la determinazione della durata è che le condizioni generatrici del reddito oltre la norma non possano durare a lungo e siano quindi destinate ad estinguersi o ad attenuarsi nel corso di pochi anni.

TASSO DI REDDITIVITA' INVESTIMENTO PRIVO DI RISCHIO

Passando alla scelta di un corretto valore al tasso di capitalizzazione "i" i criteri cui ispirarsi per operare la scelta possono essere molteplici: alcuni autori suggeriscono di considerare i tassi relativi a finanziamenti nel periodo medio - lungo, eventualmente maggiorati opportunamente per considerare i rischi di impresa; altri suggeriscono di considerare i tassi di rendimento dei titoli pubblici; ancora non è infrequente l'uso del tasso di sconto in vigore al momento della valutazione o, ancora, il prime/rate ABI.

Si ritiene corretto e prudente considerare il tasso "i" come mero tasso di attualizzazione "finanziaria", senza contemplare l'ulteriore "compenso per il rischio" in quanto di tale fattore si è già tenuto conto nella determinazione del rendimento normale atteso. Alla luce di quanto detto si ritiene opportuno prendere a base per il valore del tasso "i" il rendimento netto dei titoli di Stato con durata di 4 anni, pari al tempo stimato di validità del sovrareddito, che meglio rappresenta il puro compenso per il trascorrere del tempo in investimenti privi di rischio. Alla data di riferimento della perizia i BTP a cinque anni hanno un tasso di rendimento pari a circa il 4,00% che ben rappresenta ai fini della presente perizia il tasso a cui attualizzare il sovrareddito.

Avendo individuato il periodo e il tasso di capitalizzazione si può attribuire un valore all'espressione $a_{\overline{n}|i}$ e, di conseguenza, al valore dell'avviamento.

Determinazione autonoma dell'avviamento

Si è giunti a questo punto all'individuazione dei dati e dei criteri con cui determinare autonomamente l'avviamento mediante capitalizzazione limitata del sovrareddito secondo la seguente espressione:

$$A = (R - i' \times K) \times a_{\overline{n}|i}$$

dove si rammenta:

R = Reddito medio normale atteso;

i' = Tasso di redditività medio normale, riferibile sia al "settore", sia alla specifica realtà dell'impresa oggetto d'indagine;

K = Capitale netto "rettificato";

$a_{\overline{n}|i}$ = Valore attuale rendita unitaria annuale posticipata per "n" anni al tasso "i";

n = Anni costituenti l'orizzonte temporale limitato di manifestazione dell'avviamento;

i = Tasso di attualizzazione del sovrareddito.

Come indicato in precedenza le variabili da prendere in considerazione sono:

- i': si ritiene opportuno utilizzare il 8%;

- *K*: si assume quello calcolato in precedenza pari ad € 804.975,00, determinato dalla somma dei valori dei beni e crediti conferiti;
- *n*: si assume uguale a 4;
- *i*: si ritiene opportuno prendere a base il rendimento dei BTP di durata *n* (4) anni, pari al 4,00%.

Non rimane ora che individuare il reddito medio normale atteso (*R*).

Come prescrive la dottrina prevalente in materia, la normalizzazione dei risultati ottenuti è un processo articolato avente per obiettivo l'eliminazione e/o l'integrazione di componenti la cui assenza e/o presenza distorce la più attendibile o la più probabile misura del reddito storico e la comparazione tra i vari dati. Il processo consiste in una serie di interventi principalmente diretti:

- i) all'eliminazione di proventi e costi di natura straordinaria;
- ii) all'eliminazione di proventi e costi estranei alla gestione;
- iii) alla rilevazione dell'incidenza fiscale delle rettifiche effettuate;
- iv) all'eliminazione degli effetti dell'inflazione.

Appare corretto determinare il reddito medio normale atteso come sopra ben definito.

Si precisa che ai fini della determinazione del reddito normale non si è proceduto, per semplicità, a rilevare ed eliminare l'effetto dell'inflazione nei redditi sopra rilevati; questo anche in considerazione del fatto che il tasso inflattivo nel periodo considerato è di entità esigua visti gli importi considerati nel complesso dei valori analizzati.

Avendo a disposizione tutti i valori delle variabili è ora possibile applicare la formula per la stima autonoma dell'avviamento mediante capitalizzazione limitata del sovrareddito, che porta ad un risultato di € 175.000,00, determinato dalla seguente formula:

$(86.068 - 804.975 \times 4.0\%) \times (1.08^4 - 1) / (0.08 \times 1.08^4) = 53.869 \times 3,3088 = 178.241,74$ arrotondato per difetto in € 175.000,00.

Conclusioni

Lo scrivente fa presente che la ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. ha prodotto una garanzia fideiussoria di € 40.000 a garanzia del raggiungimento nei primi dodici mesi dell'attività, del fatturato per un importo pari ad almeno € 500.000,00. Lo scrivente ritiene corrette le valutazioni del collega, e per pura prudenza rettifica del 20% portandolo ad € 140.000,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

PASSIVO

Debiti

Procedure di verifica svolte:

I debiti sono relativi a personale dipendente e sono stati forniti dalla Lapam Federimpresa di Mirandola incaricata della elaborazione delle paghe.

Commenti

- DEBITI VERSO IL PERSONALE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nel ramo di azienda oggetto del conferimento sono quindi inclusi nr. 2 dipendenti addetti esclusivamente a tale tipo di attività e saranno trasferiti alla AeB Energie: Sig. Baraldi Fabio e Sig. Buoli Mirco. Il prospetto dei relativi debiti è il seguente:

Descrizione	Importo
Debiti per retribuzioni e oneri	€ 6.792,76
Debito per TFR al 31/12/07 versato INPS	€ 698,86
Relativo Credito	€ -698,86
Totale	€ 6.792,76

Sintesi della valutazione

Dall'applicazione del metodo di base deriva un valore del Ramo di Azienda oggetto del conferimento di euro 961.845,64 così dettagliato

CREDITI	€ 565.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 252.300,00
MAGAZZINO	€ 11.338,40
AVVIAMENTO	€ 140.000,00
DEBITI VERSO IL PERSONALE	€ - 6.792,76
totale	€ 961.845,64

Tale valore si riferisce al ramo aziendale nel suo complesso ed è caratterizzato da estrema prudenza valutativa, in quanto la data a cui si riferisce la situazione patrimoniale è molto recente, inoltre il ramo aziendale da conferire riflette una situazione non dinamica proprio in attesa del conferimento. Le attività di questo ramo aziendale sono infatti momentaneamente sospese per consentire l'organizzazione della AeB Energie. Non vi è la possibilità che siano intervenute variazioni significative sul patrimonio.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del presente incarico ed alle osservazioni sopra svolte,

determina


ai sensi e per gli effetti art. 2465 c.c., il valore della conferenda Azienda in misura almeno pari a complessivi euro 919.975,00

ed attesta,

ai sensi del citato art. 2465 c.c., che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del valore della quota costituita da valore nominale e sovrapprezzo, per la parte corrispondente ad € 919.975,00. Il soggetto conferente sottoscriverà una quota del valore nominale di € 43.560 pari al 39.60% dell'intero Capitale Sociale di € 110.000,00 con un sovrapprezzo di € 1.276.440. Il valore nominale della quota verrà immediatamente liberato in denaro, mentre a fronte del sovrapprezzo conferisce il ramo di azienda oggetto della presente stima per il controvalore di € 919.975,00 e consegnerà un assegno circolare per la rimanente somma di € 356.465,00. Resta inteso che tutte le variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo che intercorreranno tra la data di riferimento della valutazione (31 maggio 2008) e quella dell'effettivo conferimento dovranno essere oggetto di regolazione finanziaria tra le parti, sulla base dei medesimi criteri adottati nella presente relazione ai fini della espressione del valore di cui anzi.

Allegati:

A. Copia della fideiussione a garanzia del Credito di € 565.000,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive, somewhat stylized name. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or a reference number.



Società Cooperativa
con sede in Modena, via San Carlo, 8/20
Iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360
C.C.I.A.A. Modena n. 222528
Cod. fiscale / Partita IVA 01153230360
Capitale sociale al 31/12/2006
€ 749.432.958,00
Telefono 059/2021111 - Telefax 059/220537
<http://www.bper.it>
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6



Banca popolare dell'Emilia Romagna

11 giugno 2008

uffici della direzione generale
via S. Carlo 8/20 - 41100 Modena

Ufficio Fideiussioni/cg

Spett.
AIMAG S.P.A.
Via Merighi n. 3
41037 MIRANDOLA (MO)

Fideiussione n. 08/246779

Premesso che:

- Aimag Spa ha indetto una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di minoranza – partner industriale per la gestione di servizi di pubblica illuminazione di una costituenda "New.Co" Srl;
 - Bianchini Costruzioni Srl è risultata aggiudicataria della citata gara, quale mandataria di una Associazione Temporanea d'Impresa, e si è impegnata a conferire nella costituenda "New.Co", tra l'altro, un'unità immobiliare facente parte del comparto artigianale-industriale "Progetto 2000" sito nel Comune di San Felice S/P, Strada Provinciale 468 di Correggio meglio identificato al catasto terreni Fg. N. 50 mappale n. 149, per un valore di euro 565.000,00;
 - alla data del conferimento, tuttavia, non risulterà possibile il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare citata in quanto la stessa si trova ancora in fase di costruzione e risulta intestata al "Consorzio Progetto 2000", con sede in San Felice S/P, Via Molino 22/24, ancorché assegnata dal medesimo Consorzio alla società Bianchini Costruzioni Srl con delibera assembleare del 23.01.2003;
 - conseguentemente, il conferimento della proprietà dell'immobile citato verrà sostituito con il conferimento di un credito di pari importo, euro 565.000,00, documentato da fatture quietanzate rilasciate dal "Consorzio Progetto 2000";
 - con apposita dichiarazione, controfirmata per accettazione da Aimag Spa, Bianchini Costruzioni Srl si è assunta l'obbligo di notificare la cessione del credito al "Consorzio Progetto 2000" e di far trasferire la proprietà dell'immobile dal Consorzio alla "New.Co" entro 12 mesi dalla data di efficacia del conferimento, dando atto che l'immobile, prima del trasferimento in proprietà alla "New.Co", sarà oggetto di apposita valutazione peritale, da parte di un esperto nominato dal Consiglio d'Amministrazione della "New.Co" stessa, al fine di determinarne l'effettivo valore;
 - il conferimento del credito di cui sopra deve essere garantito da apposita fideiussione;
- tutto ciò premesso

la sottoscritta Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20 si costituisce fideiussore nell'interesse della **Bianchini Costruzioni Srl, con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via degli Estensi n. 2223**, a Vostro favore, fino alla concorrenza di

€ 565.000,00.= (Euro cinquecentosessantacinquemila/00.=)

a garanzia di tutto quanto di seguito indicato:



GRUPPO BANCARIO
5387-6 Banca popolare dell'Emilia Romagna


a) del trasferimento; mediante sottoscrizione del relativo rogito innanzi al Notaio, della proprietà dell'immobile citato in premessa da parte del "Consorzio Progetto 2000" alla "New.Co" entro 12 mesi dalla data di efficacia del conferimento. Più precisamente, qualora tale trasferimento di proprietà non avvenisse entro il termine convenuto la fideiussione potrà essere oggetto di escussione per l'intero importo;

b) della corrispondenza tra il valore dell'immobile di cui trattasi, così come rappresentato dalla perizia che sarà eseguita al momento del trasferimento della proprietà, ed il valore del credito conferito pari ad euro 565.000,00. Più precisamente il valore dell'immobile, indicato nella citata perizia, dovrà risultare almeno pari a quello del credito stabilito, in caso contrario, la presente fideiussione potrà essere escussa per l'importo mancante fino alla concorrenza di euro 565.000,00.

La sottoscritta Banca s'impegna a versarVi, a semplice Vostra richiesta a mezzo lettera racc. a.r. entro il massimale globale di euro 565.000,00, le somme che considererete dovuteVi in relazione alla presente dalla società Bianchini Costruzioni Srl e che indicherete, ogni eccezione a chiunque spettante rimossa e nonostante eventuali opposizioni del richiedente stesso o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vs. credito.


La presente fideiussione, rilasciata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art- 1944 c.c. e con formale rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. sarà valida sino al **31.07.2009**; decorso tale termine senza che ci sia pervenuta Vostra richiesta di operatività a mezzo raccomandata a.r., salvo eventuale proroga, essa si intenderà automaticamente priva di qualsiasi efficacia anche senza la sua materiale restituzione.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società Cooperativa



Poggio Rusco li 12 giugno 2008

Longhi Alberto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Longhi', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some legible text, including 'COMUNE DI POGGIO RUSCO' and 'UFFICIO DI REGISTRAZIONE'.A large, long, thin, curved line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right. It appears to be a stray mark or a very light signature.

N 354/08 RAP
N 1322/08 RAP

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REVERE

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA CON GIURAMENTO


L'anno 2008 , addì 18 del mese di giugno 2008, nell'Ufficio del Giudice di Pace di Revere, davanti al Cancelliere di quest'ufficio, è spontaneamente comparso il Sig. Longhi Alberto nato a Poggio Rusco il 18-7-64 residente in Poggio Rusco Via Marconi nr 37/3 Dottore Commercialista, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova al nr. 209 e al Registro dei Revisori Contabili al nr.79588, il quale presenta il seguente atto:

Relazione di stima del ramo di azienda della ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. con sede in Rivara di San Felice sul Panaro Via degli Estensi 2223 per conferimento in società a responsabilità limitata denominata AeB Energie ai sensi art.2.465 C.C.



L'elaborato predetto è steso sopra nr.22 facciate, porta la data del 12 giugno 2008 sulla ultima pagina dove è apposta la firma del produttore che chiede di essere ammesso ad asseverarla con il

“Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità”

Il Perito



IL CANCELLIERE BS
FIORENZA COLEGATTI



ELENCO BENI BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L.

dettaglio attrezzatura			
CASSETTE PORTATTREZZI			
Beta	2	250,0000	€ 500,00
livella	2	9,0000	€ 18,00
squadra	2	30,0000	€ 60,00
set chiavi crick	2	90,0000	€ 180,00
martello	2	3,0000	€ 6,00
pinza grip	2	18,0000	€ 36,00
chiave per quadri manovra	2	19,0000	€ 38,00
pinza autom. Term.isol.	2	35,0000	€ 70,00
set cacciaviti	2	63,0000	€ 126,00
giramaschi	4	12,0000	€ 48,00
cutter	2	5,0000	€ 10,00
set punte	10	22,0000	€ 220,00
metro	2	6,0000	€ 12,00
trapano ferro	2	160,0000	€ 320,00
set brugola	2	10,0000	€ 20,00
forbici	2	10,0000	€ 20,00
seghetto	2	14,0000	€ 28,00
tranciacavi	2	150,0000	€ 300,00
CALIBRO	2	30,0000	€ 60,00
Filo piombo	2	10,0000	€ 20,00
pinze	2	45,0000	€ 90,00
pinze	2	9,0000	€ 18,00
Totale cassette attrezzi			€ 2.200,00
trapano percussione SDS	2	650,0000	€ 1.300,00
Totale attrezzature			€ 3.500,00

autocarro FIAT IVECO 170 AM 715 TG	€ 25.800,00
autocarro FIAT DAILY DB467JD	€ 39.000,00
autoveicolo speciale NISSAN DN015VD	€ 84.000,00
autoveicolo speciale NISSAN DN187VD	€ 85.000,00
Miniescavatore MAIE	€ 15.000,00

Medw...
 August Bianchini
 Paolo...

scorte di magazzino			
descrizione	quantità	importo unitario	importo totale
tubo corrugato diam 110	1218	1,3000	€ 1.583,40
tubo corrugato diam 125	1800	2,0500	€ 3.690,00
Totale tubo			€ 5.273,40

plinto di sostegno per pali illuminazione 105x60x73	5	128,0000	€ 640,00
plinto di sostegno per pali illuminazione 115x70x115	35	155,0000	€ 5.425,00
Totale plinti			€ 6.065,00

LA PRESENTE QUOTAZIONE È VALIDA
 FORNITA IN DATA 13/08/2018
 PER IL RILASCIARE
 USO PARTE

Progetto: 13 ottobre 2018

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the ink.